



PROVINCIA DI COMO

S1.07 SETTORE FABBRICATI ED EDILIZIA SCOLASTICA
S2.04 SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI

DETERMINAZIONE N. 1774 / 2022

OGGETTO: ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO "SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE SISTEMI IP E PDL" Lotto 2 - ID 2181 - E APPROVAZIONE DEL PIANO DI ESECUZIONE DEI SERVIZI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.222.547,43 (IVA INCLUSA). CODICE CIG: 8133313E33 - CIG DERIVATO: 9552341928

IL RESPONSABILE

Premesso che:

- il servizio, su chiamata, di assistenza sistemistica e manutenzione delle dotazioni hardware e software delle diverse apparecchiature informatiche di proprietà dell'Ente, è una componente essenziale per il buon funzionamento dello stesso ed è, per tale ragione, indispensabile disporre di un servizio che garantisca tempi di ripristino della situazione di funzionamento ottimali più brevi possibili;
- il contratto di adesione alla convenzione "Servizi di gestione e manutenzione sistemi IP e PDL" risulta in scadenza al 31/12/2022;
- è necessario, inoltre, assicurare per una corretta funzionalità dei collegamenti delle centrali telefoniche intestate alla Provincia di Como, un servizio di manutenzione dei sistemi che preveda tempestivi interventi da parte di idonea ditta specializzata, per la soluzione di guasti che possano verificarsi presso le sedi istituzionali e presso le scuole di competenza provinciale;

Considerato che è necessario procedere con l'affidamento del servizio di assistenza sistemistica e del servizio manutenzione hardware e software delle postazioni di lavoro della Provincia di Como, al fine di garantire un livello minimo dei servizi informatici offerti agli utenti interni ed a quelli esterni e limitare al minimo il disagio e/o le interruzioni in caso di guasti e una corretta funzionalità delle centrali telefoniche;

Considerato che è attiva sulla piattaforma telematica ACQUISTINRETE l'Accordo Quadro "Servizi di gestione e manutenzione sistemi IP e PDL" che prevede la fornitura di servizi di gestione e manutenzione di diversi sistemi tecnologici ICT quali postazioni di lavoro, server, apparati di reti locali e centrali telefoniche, per la durata minima di 24 mesi e massima di 48 mesi dalla data di adesione;

Dato atto che:

- è stato selezionato , mediante l'utilizzo di apposito configuratore , l'affidatario dell'Accordo Quadro nel gruppo RTI FASTWEB S.p.A. - MATICMIND S.P.A. - N&C S.R.L. - CONSORZIO STABILE CONSIELTE S.C.R.L.
- in data 21/10/2022 è stata inviata, tramite piattaforma ACQUISTINRETE, la richiesta di Assessment per postazioni IP e centrali telefoniche, con la quale sono stati richiesti i seguenti servizi:
 - o servizio di gestione e manutenzione di postazioni di lavoro, server, apparati di rete locale, centrali telefoniche;
 - o servizio di IMAC per le postazioni di lavoro;
 - o servizio di service desk;
 - o Interventi sul Cablaggio
 - o presidio di n. 2 figure tecniche specialistiche;
- in data 29/11/2022 Fastweb ha inviato il Progetto di Esecuzione dei Servizi comprendente i servizi richiesti (All 1);

Dato atto, inoltre, che il Piano di Esecuzione dei Servizi risponde a tutte le necessità rappresentate dell'Ente con la richiesta di Assessment secondo il seguente piano di spesa:

Ambito	Totale anno	Durata contratto (mesi)	Totale contratto
Servizi di Gestione/Presidio	237.682,12 €	48	950.728,48 €
Servizi di Manutenzione	6.517,78 €	48	26.071,12 €
Totale Servizio a Canone (IVA esclusa)	244.282,69 €		977.130,76 €

Ambito	Totale	Durata contratto (mesi)	Totale contratto
IMAC, Cablaggio e Service Desk	24.957,30	48	24.957,30
Totale Servizio a Pacchetto (IVA esclusa)	24.957,30		24.957,30

Ritenuto pertanto, anche in ottica di razionalizzazione e contenimento della spesa ICT, che per l'Ente è conveniente aderire all'Accordo Quadro "Servizi di gestione e manutenzione sistemi IP e PDL";

Richiamate:

- la delibera del Consiglio Provinciale n. 7 in data 24 marzo 2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2022-2024;
- la deliberazione del Presidente n. 53 in data 29 marzo 2022 con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2022-2024 e successive integrazioni;

D E T E R M I N A

- 1) che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di aderire all'Accordo Quadro "Servizi di gestione e manutenzione sistemi IP e PDL" per una spesa di Euro 1.002.088,06 (IVA esclusa);
- 3) di impegnare la spesa complessiva prevista di Euro 1.222.547,43 (IVA inclusa) nel modo seguente: Euro 1.181.704,72 (IVA inclusa) al cap. 1450/19 alla Missione 01, Programma 08, codice del piano dei conti 1030219 (macro livello IV) e di Euro 40.842,72 (IVA inclusa) al cap. 1441 alla Missione 01, Programma 03, codice del piano dei conti 1030205 (macro livello IV):

con la seguente ripartizione annuale:

2023

Euro 287.814,20 (IVA inclusa) al capitolo 1450/19

Euro 7.611,98 (IVA inclusa) al capitolo 1450/19 (quota anno per servizio a pacchetto)

Euro 10.210,68 (IVA inclusa) al capitolo 1441

2024

Euro 287.814,20 (IVA inclusa) al capitolo 1450/19

Euro 7.611,98 (IVA inclusa) al capitolo 1450/19 (quota anno per servizio a pacchetto)

Euro 10.210,68 (IVA inclusa) al capitolo 1441

2025

Euro 287.814,20 (IVA inclusa) al capitolo 1450/19

Euro 7.611,98 (IVA inclusa) al capitolo 1450/19 (quota anno per servizio a pacchetto)

Euro 10.210,68 (IVA inclusa) al capitolo 1441

2026

Euro 287.814,20 (IVA inclusa) al capitolo 1450/19

Euro 7.611,98 (IVA inclusa) al capitolo 1450/19 (quota anno per servizio a pacchetto)

Euro 10.210,67 (IVA inclusa) al capitolo 1441

Le somme previste per le annualità 2025 e 2026 saranno impegnate successivamente a carico dei Bilanci futuri.

- 4) di dare atto che il pagamento avverrà a seguito di ricevimento di regolare fattura;
- 5) di trasmettere il presente provvedimento al Settore Finanziario per gli adempimenti conseguenti.

Lì, 22/12/2022

IL RESPONSABILE
ACCARDI MATTEO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



consip

PIANO DI ESECUZIONE DEI SERVIZI AMMINISTRAZIONE

PROVINCIA DI COMO



ACCORDO QUADRO

**SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE DI SISTEMI IP E POSTAZIONI DI
LAVORO**

PROT. N° 6986479

GFab20220000104550-2 del 29-11-2022

SOMMARIO

1.	SEZIONE DI CONTROLLO	1
2.	PREMESSA	2
3.	SERVIZI RICHIESTI DALLA AMMINISTRAZIONE	3
4.	ASSESSMENT	5
5.	PIANO TECNICO-ORGANIZZATIVO	6
5.1	Modello organizzativo adottato per l'erogazione dei servizi	6
5.2	Definizione tecnica dei servizi e delle modalità di erogazione	7
5.2.1	<i>Servizio di Gestione</i>	<i>7</i>
5.2.2	<i>Servizio di Manutenzione</i>	<i>8</i>
5.2.3	<i>Servizi di Presidio.....</i>	<i>8</i>
5.2.4	<i>Service Desk</i>	<i>9</i>
5.2.5	<i>Interventi sul Cablaggio</i>	<i>9</i>
5.2.6	<i>IMAC su PdL</i>	<i>9</i>
5.3	Definizione dei Processi	9
5.3.1	<i>Processi per la gestione dell'avvio dei servizi.....</i>	<i>10</i>
5.3.2	<i>Processi per la gestione e risoluzione dei malfunzionamenti a livello di gestione</i>	<i>10</i>
5.3.3	<i>Processi per l'esecuzione degli Interventi di gestione a richiesta dell'Amministrazione</i>	<i>11</i>
5.3.4	<i>Processi di Change Management</i>	<i>12</i>
5.3.5	<i>Servizio Interventi di Cablaggio</i>	<i>13</i>
5.4	Stime	13
6.	ATTIVITÀ E TEMPISTICHE PER L'AVVIO DEI SERVIZI	14
7.	PIANO ECONOMICO	14
7.1	Dettaglio Servizi	15
7.2	Note al Calcolo dei Prezzi	24
7.3	Invio Report Assessment	24

INDICE DELLE TABELLE

TABELLA 1 SERVIZI RICHIESTI DALL'AMMINISTRAZIONE	3
TABELLA 2 SEDI COINVOLTE NEL PIANO	4
TABELLA 3 RIEPILOGO ORARI/SLA SERVIZIO GESTIONE	4
TABELLA 4 RIEPILOGO ORARI/SLA SERVIZIO MANUTENZIONE	4
TABELLA 5 RIEPILOGO ORARI PACCHETTI/PRESIDIO	5
TABELLA 7 RIEPILOGO STIME PACCHETTI	13
TABELLA 7 RIEPILOGO STIME TICKET SERVICE DESK.....	13
TABELLA 8 RIEPILOGO SERVIZI A CANONE	14
TABELLA 9 RIEPILOGO SERVIZI A PACCHETTO	14
TABELLA 10 TOTALE VALORE SCONTO	14
TABELLA 11 RIEPILOGO SERVIZI DI GESTIONE	16
TABELLA 12 RIEPILOGO SERVIZI DI MANUTENZIONE.....	18
TABELLA 13 RIEPILOGO SERVIZI A PACCHETTO	20
TABELLA 14 RIEPILOGO CODICI SERVIZIO	24

1. SEZIONE DI CONTROLLO

Approvazione

Fasi del Documento	Ruolo	Data
Elaborazione	Sales Engineer	07/11/2022
Approvazione	Sales Engineer Manager	07/11/2022

Storia del Documento

Versione	Resp. della Variazione	Data	Descrizione della modifica
1.0	Sales Engineer	07/11/2022	Nascita del documento

2. PREMESSA

Il presente documento si prefigge lo scopo di illustrare i servizi nell'ambito dell'Accordo Quadro per i "Servizi di Gestione e Manutenzione di sistemi IP e PdL" proposti dal RTI (nel seguito per brevità Fornitore) costituito dai seguenti membri:

- FASTWEB S.p.A.;
- Maticmind S.p.A.;
- N&C S.r.l.;
- Consorzio Stabile Consielte Società Consortile a responsabilità limitata;

Oggetto dell'Accordo Quadro è la fornitura dei servizi di gestione e manutenzione dei diversi sistemi tecnologici presenti presso le sedi delle Pubbliche Amministrazioni: centrali telefoniche, apparati di reti locali, cablaggio, apparati di sicurezza, postazioni di lavoro, server.

In seguito alla preventiva analisi, mappatura e definizione di tutti i propri fabbisogni in relazione agli ambiti oggetto del presente Accordo Quadro l'Amministrazione contraente (nel seguito per brevità Amministrazione) ha formalizzato al Fornitore la richiesta di Piano di esecuzione dei Servizi sulla base della oggettiva individuazione del migliore punteggio tecnico ed economico complessivo associato alla lista dei servizi necessari a soddisfare le esigenze.

Il Piano di Esecuzione dei Servizi è redatto a fronte della richiesta inviata dall'Amministrazione delle informazioni raccolte durante l'attività di Assessment .

Come previsto dall'Accordo Quadro suddetto, l'Amministrazione è tenuta a verificare i contenuti del presente Piano di Esecuzione dei Servizi e ad approvarlo dandone conferma al Fornitore secondo le modalità indicate nella Guida all'Accordo Quadro.

Ai fini dell'affidamento del singolo AS, l'Amministrazione ed il Fornitore – previa approvazione del Piano di esecuzione dei servizi emesso a seguito della Richiesta Preliminare di Fornitura formulata dall'Amministrazione – sottoscriveranno un Ordinativo di Fornitura, che costituirà il documento attraverso il quale l'Amministrazione stessa utilizzerà l'Accordo Quadro e che regolerà i rapporti di fornitura tra l'Amministrazione medesima ed il Fornitore, per quanto non diversamente regolamentato dall'Accordo Quadro.

3. SERVIZI RICHIESTI DALLA AMMINISTRAZIONE

In funzione delle informazioni fornite da codesta Amministrazione, riportate nella “Richiesta di Assessment” e delle eventuali “informazioni di dettaglio” (tipologia apparato, marca/modello, part/serial number, configurazione, data acquisto, ubicazione), in questa sezione sono dettagliati i servizi e le necessità oggetto del Piano di Esecuzione dei Servizi (per brevità nel seguito PES).

I servizi oggetto della richiesta di Assessment sulle infrastrutture esistenti dell’Amministrazione per ambito tecnologico sono riassunti nella tabella seguente:

Servizi	Centrale Telefonica	Rete Locale	Apparati Sicurezza	PdL	Server
Gestione	X	X	-	X	X
Manutenzione	X	X	-	X	X
IMAC				X	
Interventi sul Cablaggio	-	X	-	-	-
Presidio	-	-	-	-	-
Service Desk	-	-	-	-	-

Tabella 1 Servizi Richiesti dall'Amministrazione

La lista dei brand dei prodotti in gestione/manutenzione è la seguente:

FUJITSU SIEMENS ; Dell ; VMware, Inc. ; Openstack ; IBM ; HP ; HPE ; ALLIED TELESIS ; LINDY ; Tyco ; REPOTEC ; CISCO ; BROCADE ;

Le sedi dell’Amministrazione coinvolte nel progetto sono riportate nella tabella seguente:

Denominazione	Indirizzo
Officina Provinciale	via Pasquale Paoli 30 Como
Provincia di Como	Via Borgo Vico 148 Como
Provincia di Como	via Volta 44 Como
Provincia di Como	via Volta 50 Como
Polizia Provinciale	Via Regina,Gravedona
Centro Polifunzionale Emergenze	via Piani dei Resinelli Erba
Provincia di Como	postazione mobile 1, via Piani dei Resinelli Erba
Provincia di Como	postazione mobile 2, via Piani dei Resinelli Erba
CPI Cantù	via Cavour 27 Cantù
CPI Appiano Gentile	via S. Martino 4 Appiano Gentile
CPI Menaggio	via Lusardi 55 Menaggio
IAT Bellaggio	Piazza Giuseppe Mazzini, Bellaggio
IAT Menaggio	Piazza Garibaldi 3, Menaggio
Istituto “CAIO PLINIO SECONDO”	via Italia Libera 1 Como
Istituto “CAIO PLINIO SECONDO”	via Rezia 9 Como
Istituto “JEAN MONNET”	via Santa Caterina da Siena 3 Mariano Comense
Istituto “VANONI”	via Padre Gabriele Malagrida 3 Menaggio
Istituto “VANONI”	via Ferrovia 2 Porlezza
Istituto “ROMAGNOSI”	via Carducci 5 Erba

Istituto "ROMAGNOSI"	via Eupilio 22 Longone al Segrino
Istituto "SANT'ELIA"	via Sesia 1 Cantù
Liceo "GIOVIO"	via Pasquale Paoli 28 Como
Liceo "GALILEI"	via Volontari Della Libertà 18/C Erba
Liceo "FERMI"	via Papa Giovanni XXIII 11 Cantù
Liceo "TERRAGNI"	via Giovanni Segantini 41 Olgiate Comasco
Liceo "VOLTA"	via Cesare Cantù 57 Como
Liceo "TERESA CICERI"	via Giosuè Carducci 9 Como
Liceo "PORTA"	Piazza S. Giovanni Battista della Salle 2 Erba
Istituto "CARCANO"	via Castelnuovo 3 Como
Istituto "RIPAMONTI"	via Belvedere 18 Como
Istituto "RIPAMONTI"	via Mascherpa Como
Istituto "PESSINA"	via Milano 182 Como
Istituto "PESSINA"	via Cherubino Ferrario 13 Appiano Gentile
Istituto "PESSINA"	via Scalabrini 3 Como
Istituto "LEONARDO DA VINCI"	via Magenta 26 Como
Liceo "MELOTTI"	via Andina Filippo 8 Cantù
Liceo "MELOTTI"	via Pitagora 15 Lomazzo
Conservatorio Musica "VERDI"	via Luigi Cadorna 4 Como
CPI Como	via De Cristoforis 11 Como
CPI Erba	via Cesare Battisti 7 Erba
Ufficio Lavoro	via Volta 44 Como
Liceo "TERESA CICERI"	succursale via Cesare Cantù, 61 Como

Tabella 2 Sedi Coinvolte nel Piano

L'orario di erogazione e relative SLA dei **servizi di gestione** sono riportati nella tabella seguente:

Assistenza	SLA	Centrale Telefonica	PdL	Rete Locale	server	Sicurezza	Service Desk
Base	Standard	-	X	-	-	-	X
Base	Gold	-	-	-	-	-	-
Esteso	Standard	X	-	-	-	-	-
Esteso	Gold	-	-	X	-	-	-
Continuato	Standard	-	-	-	-	-	-
Continuato	Gold	-	-	X	X	-	X

Tabella 3 Riepilogo Orari/SLA Servizio Gestione

L'orario di erogazione dei **servizi di manutenzione** è riportata nella tabella seguente:

Assistenza	Centrale Telefonica	PdL	Rete Locale	server	Sicurezza
Base	-	X	-	-	-
Esteso	X	-	-	-	-
Continuato	-	-	-	X	-

Tabella 4 Riepilogo Orari/SLA Servizio Manutenzione

L'orario di erogazione degli ulteriori **servizi opzionali** è riportata nella tabella seguente:

Assistenza	IMAC su PdL	interventi su cablaggio	Service Desk	Presidio
Base	X	X	X	X
Avanzato	-	-	-	-
Continuato		-	X	-
Reperibilità			-	-

Tabella 5 Riepilogo Orari Pacchetti/Presidio

Il Fornitore prende atto delle informazioni di tipo tecnico inerenti le apparecchiature da gestire/manutenere fornito dalla Amministrazione contestualmente alla Richiesta Preliminare di Fornitura (part/serial number, specifiche tecniche degli apparati quali tipologia apparato, marca e modello, caratteristiche di configurazione in rete, data di acquisto, sede e localizzazione al suo interno, data di "End Of Support") ovvero sulla scorta di quanto rilevato in sede di sopralluogo là dove questo si sia reso necessario.

Rimane comunque la possibilità di integrare i dettagli tecnici degli Assett anche nelle successive fasi di servizio (ad esempio, in caso di sostituzione dell'asset durante la manutenzione, in caso ulteriore dettaglio tecnico necessario ad individuare l'asset, ect...).

4. ASSESSMENT

Nel seguito si riporta un elenco sintetico degli apparati oggetto della prestazione dei servizi di gestione ed eventualmente manutenzione, con le caratteristiche rilevanti ai fini della definizione tecnica dei servizi stessi.

SERVIZIO\ORARIO EROGAZIONE	ORARIO BASE	ORARIO ESTESO	ORARIO CONTINUATO
IMAC	50		
PdL	287		
CENTRALI		962	
RETE LOCALE		59	13
SERVER			212
INTERVENTI SU CABLAGGIO	30		
SERVICE DESK	9774		693
PRESIDIO	2		

Si allega al presente documento l'assessment dettagliato trasmesso dall'Amministrazione.

5. PIANO TECNICO-ORGANIZZATIVO

5.1 Modello organizzativo adottato per l'erogazione dei servizi

In questo paragrafo sono fornite le indicazioni preliminari sugli aspetti logistici, organizzativi e procedurali peculiari dell'Amministrazione, significativi ai fini della definizione delle modalità e dei processi di erogazione dei servizi nei tempi e con le modalità previste dall'Accordo Quadro stipulata tra Fornitore e Consip.

Il Modello organizzativo proposto dal Fornitore prevede la figura di riferimento generale nel **Responsabile del Servizio** alla quale è delegata l'autorità e responsabilità del Governo dell'Accordo Quadro come interfaccia unica al tavolo di governo per Consip per il monitoraggio dell'andamento complessivo dell'AQ e dei singoli Contratti dell'Accordo Quadro.

Il **Referente Locale** del Fornitore sarà il responsabile dell'Amministrazione per tutti gli aspetti del Contratto di Fornitura inerenti lo svolgimento delle attività previste nell'Ordinativo di Fornitura dell'Accordo Specifico. Sotto il suo coordinamento la figura del **Transition Manager** predispone l'avvio del Servizio guidando le fasi di transizione, affiancamento e subentro necessari all'avvio del servizio.

Sul piano operativo le strutture del **Contact Center e del Service Desk** rappresentano il punto di contatto tra il personale autorizzato della Amministrazione e le strutture operative del Fornitore che ricevono, attraverso i diversi canali di comunicazione, le richieste tecnico/amministrative, informative, le segnalazioni di incident e le richieste di servizio.

Centro di Gestione rappresenta la struttura preposta all'erogazione dei servizi da remoto coordinata dal **Responsabile del Centro di Gestione** supportato dal responsabile dell'Asset Management e al cui interno sono presenti i Team specialistici per l'erogazione dei servizi nei diversi ambiti. A supporto dei team specialistici coinvolti nell'erogazione dei servizi ci sono le strutture operative Fastweb:

- **NOC PA** (Network Operation Center per la Pubblica Amministrazione): struttura Fastweb dedicata da anni all'erogazione di servizi per la PA con ampie competenze in tutti gli ambiti dei servizi TLC.
- **SOC** (Security Operation Center): Centro operativo per la gestione delle tematiche di sicurezza logica dei clienti Enterprise. La struttura costituisce di fatto un centro di prevenzione dagli attacchi informatici costituito interamente da personale Fastweb altamente qualificato e operante 24 ore su 24.

I Servizi on site (Presidi, attività di gestione on-site, interventi di cablaggio, IMAC e Manutenzione)

sono gestiti mediante il coordinamento del Transition Manager che sovrintende alla loro attivazione ed allargamento là dover richiesto curando la corretta sincronizzazione tra le attività umane e la disponibilità delle scorte.

I Team di Manutenzione operanti sul campo ("Field Service") si avvalgono degli strumenti di gestione dei trouble ticket che notificano le richieste che da inviare agli addetti all'erogazione dei servizi in base agli eventi nell'applicazione. I ticket generati da Incident o da Richieste di Servizio che richiedono l'intervento di personale on site sono indirizzati automaticamente al team di Manutenzione.

Le regole di ingaggio prevedono una gestione basata su diversi parametri caratteristici quali regole di priorità (SLA Standard/Gold), regole di efficienza logistica (prossimità del personale tecnico alla sede dell'Amministrazione), regole di Skill Definition (competenze specifiche di intervento necessarie). Le regole di assegnazione del ticket tengono anche conto del personale che ha già effettuato interventi presso la sede dell'Amministrazione potendo in tal modo beneficiare di una conoscenza pregressa sia degli ambiti in cui operare sia delle infrastrutture da mantenere.

Le strutture di Manutenzione più appropriate sono così ingaggiate automaticamente e, grazie agli strumenti in dotazione, sono costantemente aggiornate sullo stato di diagnosi preliminare del guasto effettuato.

In caso di gestione di problemi, il personale può inoltre essere indirizzato preventivamente su eventuali procedure disponibili per casi analoghi (Knowledge Base - KB), cui il Field Service può accedere direttamente da dispositivi mobili.

L'attivazione dei servizi di gestione e dei servizi opzionali richiesti è subordinata a quanto segue.

Per l'espletamento dei servizi di gestione e per l'operatività da remoto la rete dell'Amministrazione dovrà essere collegata al Centro di Gestione (integrato con il sistema di Trouble Ticket e al database degli asset), in modo da assicurare, nel complesso, i livelli di servizio contrattualizzati. Eventuali costi per la realizzazione di tale collegamento saranno a carico dell'Amministrazione. Da tale centro, attraverso l'utilizzo degli opportuni strumenti e mediante l'impiego di personale specializzato, il Fornitore dovrà poter operare in collegamento con i sistemi dell'Amministrazione per effettuare tutte le attività di gestione che non richiedono necessariamente la presenza di personale in loco, ad esempio:

- monitoraggio e controllo da remoto dei sistemi e delle reti;

- costante aggiornamento del database degli asset;
- esecuzione dei processi di change semplici e proceduralizzati;
- attività di conduzione operativa remotizzabili;
- monitoraggio, intervento e analisi proattiva per le problematiche di sicurezza informatica;
- change management, package distribution e salvataggio/ripristino, mediante strumenti che permettano, in modalità remota, la conduzione e l'aggiornamento delle piattaforme software di base ed eventualmente dei package del software applicativo.

Il Fornitore intende avvalersi dello strumento del subappalto per quota parte dei servizi offerti, come previsto nell'articolo 9 del Capitolato d'Oneri emesso da Consip.

L'avvio dei servizi per cui è previsto il subappalto è vincolato all'espletamento agli adempimenti prescritti e all'approvazione.

Nell'offerta presentata, Fornitore si riserva di subappaltare quota parte dei seguenti servizi:

- Erogazione servizi di gestione
- Erogazione interventi IMAC su PdL
- Erogazione Servizi di Manutenzione HW
- Erogazione interventi sul cablaggio
- Service Desk
- Presidi

Per l'erogazione del servizio sono identificate le seguenti figure professionali:

- Responsabile Locale o Project Manager;
- Responsabile del Servizio di Assistenza tecnica e dei livelli di escalation;
- Modalità di contatto del Contact Center ed eventualmente del Service Desk;
- Eventuale personale in Presidio on site;

Entro l'avvio del servizio e propedeutico allo stesso saranno forniti i riferimenti delle risorse fisiche e parimenti dovranno essere comunicati dall'Amministrazione i referenti con cui interfacciarsi per la gestione del servizio:

- Referenti dell'Amministrazione per la gestione del contratto;
- Referenti di sede per lo svolgimento delle pratiche di accesso;
- Referente della sicurezza on site;
- Referenti Tecnici di ambito;

I servizi richiesti nell'ambito dell'Accordo Specifico e inclusi nel PES sono i seguenti:

- 1) Servizio di gestione
- 2) Servizio di manutenzione
- 3) Servizi di Presidio
- 4) Service Desk
- 5) Cablaggio
- 6) IMAC su PdL

5.2 Definizione tecnica dei servizi e delle modalità di erogazione

5.2.1 Servizio di Gestione

Il servizio di gestione rappresenta il servizio base che l'Amministrazione dovrà attivare per poter richiedere l'attivazione di qualsiasi altro servizio all'interno del medesimo ambito tecnologico. Il servizio potrà essere richiesto per uno o più tra gli ambiti tecnologici e per tutti o parte degli elementi/apparati/sistemi dell'Amministrazione in tale ambito. Rientra tra le attività di gestione, comune a tutti gli ambiti tecnologici, la gestione e risoluzione dei "malfunzionamenti a livello di gestione". Per "malfunzionamento a livello di gestione" si intende, in questo contesto, un problema che comporta interruzione o degrado di servizio degli apparati oggetto di gestione dovuto al software o alla configurazione degli

apparati stessi. Non sono pertanto inclusi i malfunzionamenti dovuti all'hardware, la cui gestione e risoluzione è oggetto del servizio di manutenzione e le richieste di informazioni.

Le attività specifiche relative al servizio di Gestione, svolte autonomamente dal fornitore o a richiesta dell'Amministrazione, riguardano:

- Gestione centrali telefoniche,
- Gestione apparati di Rete locali,
- Gestione Postazioni di Lavoro (PdL)
- Gestione dei Server

I servizi indicati potranno essere erogati sia da remoto che on-site a seconda della natura e della necessità di intervento in presenza su apparati e collegamenti fisici non altresì accessibili.

In caso di servizi di gestione da remoto questi vengono erogati dal Centro di Gestione grazie alla componente tecnologica dei Data Center del Fornitore attraverso i quali vengono messe a disposizione le infrastrutture, le Piattaforme e le risorse specialistiche necessarie. In relazione all'organizzazione, i team utilizzati per i Servizi di Gestione sono composti da diverse figure professionali con conoscenze specifiche dei diversi ambiti tecnologici.

Il personale sarà costituito da sistemisti in grado di intervenire in tutti gli ambiti tecnologici previsti dall'Accordo Specifico. Il personale che opererà presso il centro di Gestione avvalendosi di una serie di strumenti informatici che consentiranno loro di operare in modo efficace, nel rispetto delle procedure comuni per la risoluzione dei malfunzionamenti a livello di gestione, per le attività inerenti le richieste della Amministrazione e per quelli che devono essere svolti in autonomia secondo i processi di servizio opportunamente progettati e condivisi con l'Amministrazione in fase di avvio.

Gli strumenti a disposizione del servizio di gestione da remoto sono ovviamente gli stessi che utilizzano le strutture centrali di Call Center (quindi installati presso il Centro di Gestione), ovvero:

- Lo strumento di Trouble Ticketing (TTS)
- Il sistema di gestione degli Asset
- La soluzione di Remote Control, che consentirà loro di effettuare interventi sulla postazione di lavoro dell'Utente finale anche remotamente pur all'interno della stessa Sede.
- Lo strumento di Knowledge Management per la gestione centralizzata della conoscenza.

Saranno inoltre dotati di telefoni cellulari e saranno allertati anche automaticamente in caso di criticità e/o interventi assegnati tramite messaggi inviati in automatico dalla piattaforma TTS.

Per rispondere alle esigenze delle Amministrazioni il Fornitore ha selezionato personale con competenze professionali in termini di conoscenza specifica dei sistemi ed apparati oggetto dei Servizi di Gestione.

5.2.2 Servizio di Manutenzione

Il servizio di manutenzione, per ciascun ambito tecnologico per cui viene attivato, include tutti gli interventi volti alla rimozione di malfunzionamenti o guasti dovuti all'hardware, sia segnalati dall'utente sia rilevati dal sistema di gestione o da altri sistemi del Fornitore, e al ripristino delle funzionalità attraverso attività di supporto on-site.

Tale servizio potrà prevedere sostituzioni di componenti/apparati con modalità da concordare con l'Amministrazione salvo disponibilità di scorte.

Le attività specifiche relative al servizio di Manutenzione, riguardano:

- Manutenzione centrali telefoniche,
- Manutenzione apparati di Rete locali
- Manutenzione Postazioni di Lavoro (PdL)
- Manutenzione dei Server

5.2.3 Servizi di Presidio

Detto servizio potrà essere richiesto dalle Amministrazioni che, in aggiunta ai livelli di servizio comunque garantiti dal Fornitore per le attività di gestione, richiedano la presenza continua in sede di una o più figure specialistiche dedicate alle predette attività.

Il servizio di presidio consiste nella presenza continuativa, durante l'orario contrattualizzato, di risorse del Fornitore presso le strutture dell'Amministrazione e svolge le tipiche attività di gestione per i singoli ambiti. L'ambito tecnologico di competenza del personale di presidio è il medesimo del servizio di gestione contrattualizzato dall'Amministrazione.

In base a quanto indicato dalla Amministrazione in sede di Richiesta Preliminare di Fornitura il servizio di Presidio per i seguenti ambiti sarà svolto dalla medesima risorsa del Fornitore qualora la stessa sia in possesso di competenze trasversali, cioè in più ambiti merceologici.

In specifiche condizioni concordate con l'Amministrazione il Servizio di Presidio potrà essere erogato in modalità agile o da remoto (a titolo esemplificativo e non esaustivo smartworking in condizioni di emergenza).

Solo per le Amministrazioni che richiedono il servizio di presidio in orario base e/o esteso sarà possibile richiedere il **servizio in reperibilità h24**, nelle fasce orarie non coperte dal servizio normale, con il profilo "Reperibilità orario base" e/o il profilo "Reperibilità orario esteso".

5.2.4 Service Desk

Il servizio ha l'obiettivo di fornire un **front-end qualificato** per una efficace gestione delle richieste dei singoli utenti (nell'ambito dell'Amministrazione) relativamente ai servizi da essi fruiti mediante gli apparati ed i sistemi degli ambiti tecnologici contrattualizzati.

Il servizio costituisce un singolo punto di contatto (SPOC, Single Point of Contact) cui non solo i Referenti Tecnici, ma anche tutto il personale a vario titolo riconducibile all'Amministrazione (con i vincoli e limitazioni indicati dall'Amministrazione stessa e definiti nel PES) possono rivolgersi per le richieste di assistenza e per tutte le problematiche di supporto alla loro operatività, relative al funzionamento degli apparati e dei sistemi oggetto del servizio di gestione contrattualizzato: centrale telefonica, apparati di rete locale, cablaggio, sicurezza e server.

5.2.5 Interventi sul Cablaggio

Le attività relative al servizio di Interventi su Cablaggio sono:

- *Move*: eliminazione di una presa di cablaggio esistente e fornitura della stessa presa in altro punto della rete e attestata al medesimo apparato di rete su cui era attestata la presa precedente;
- *Add*: fornitura di una presa in un'area dove è già presente il cablaggio cioè fornitura di una presa da attestare su un apparato di rete già presente e funzionante;
- *Change*: modifica delle configurazioni di una presa esistente; *Manutenzione*: ripristino in esercizio delle componenti del cablaggio relative alla singola presa per cui è richiesto l'intervento.

Il servizio di intervento sul cablaggio è acquisito per "pacchetti" di 25 lavorazioni. Nell'ambito di un pacchetto non potranno essere richiesti (indipendentemente dal numero di lavorazioni da effettuare) più di 5 interventi diversi presso i locali dell'Amministrazione. Un pacchetto è costituito da 25 lavorazioni usufruibili anche singolarmente e può essere utilizzato unicamente per interventi all'interno di una singola sede dell'Amministrazione o per sedi dell'Amministrazione all'interno del medesimo comune.

5.2.6 IMAC su PdL

Il Servizio IMAC consiste negli interventi di Install, Remove, Move, Add e Change sulle specifiche PdL per le quali l'Amministrazione richiederà un intervento on site. Tale servizio potrà essere acquistato a pacchetti di 5 interventi. Un pacchetto può essere utilizzato per interventi all'interno di una singola sede dell'Amministrazione o per sedi dell'Amministrazione all'interno del medesimo comune.

5.3 Definizione dei Processi

Il quadro metodologico di riferimento attraverso il quale il Fornitore inquadra il disegno, la realizzazione e la diffusione dei processi sottesi all'erogazione complessiva dei servizi, consiste nelle best practice ITIL v4 attraverso il quale vengono instradate e strutturate le necessarie indicazioni e strumenti per implementare in maniera strutturata ed efficiente le attività di Gestione.

5.3.1 Processi per la gestione dell'avvio dei servizi

L'Amministrazione, una volta ricevuto il PES, verificherà che al suo interno siano state correttamente recepite ed esplicitate tutte le informazioni necessarie alla definizione del servizio in termini tecnici ed economici. L'Amministrazione Richiedente potrà quindi, entro **40** giorni dalla ricezione del PES:

- approvarlo, senza richiedere modifiche, emettendo direttamente, nel predetto termine, l'Ordinativo di Fornitura Principale;
- non approvarlo, nel qual caso non procederà all'emissione, nel termine sopra indicato, dell'Ordinativo di Fornitura Principale;
- far pervenire al Fornitore le proprie osservazioni, relative a qualunque sezione del PES. Il Fornitore dovrà in questo caso redigere e consegnare all'Amministrazione Richiedente una nuova versione che tenga conto delle predette osservazioni entro i successivi 20 giorni. L'Amministrazione Richiedente, entro il termine di **20** giorni dalla ricezione del PES, potrà approvare la nuova versione del PES, procedendo nel predetto termine all'emissione dell'Ordinativo di Fornitura Principale, o non approvarla (non procedendo, quindi, all'emissione dell'Ordinativo di Fornitura Principale)

L'Amministrazione ordina i servizi di gestione e, eventualmente, di manutenzione, intervento sul cablaggio, presidio e service desk, conformemente a quanto previsto nel PES approvato ed allegato all'Ordinativo stesso, ed alle condizioni economiche e tecnico-prestazionali di cui all'Accordo Quadro e ai suoi allegati. Il Fornitore è tenuto ad avviare i Servizi ordinati dall'Amministrazione, dandone contestualmente comunicazione all'Amministrazione tramite l'invio di una "Comunicazione di Avvio dei Servizi" secondo quanto previsto nel capitolo "Attività e tempistiche".

5.3.2 Processi per la gestione e risoluzione dei malfunzionamenti a livello di gestione

Tali processi sono quelli afferenti alla fase di Service Operation, quale base comune e condivisa per la gestione dei malfunzionamenti a livello di gestione si è identificato il processo di Incident Management responsabile della gestione del ciclo di vita di tutti gli Incidenti segnalati, condiviso con il medesimo processo a supporto dei Call Center/Service Desk e dove per "malfunzionamento a livello di gestione" si intende, un incidente che comporta interruzione o degrado di servizio degli apparati oggetto di gestione dovuto al software o alla configurazione degli apparati stessi.

Cod.	Step	Descrizione
S01	Ricezione della Richiesta (Incident Record)	a) Richieste di intervento trasmesse dal service desk (se attivo) a seguito di segnalazione di disservizi da parte degli utenti abilitati al service desk, che non abbiano trovato soluzione nel service desk stesso; b) Richieste di intervento trasmesse dal call center di Gestione e Manutenzione a seguito di segnalazione di disservizi da parte di un Referente Tecnico dell'Amministrazione al predetto call center; c) Individuazione di malfunzionamenti o disservizi attraverso la costante attività di monitoraggio dei sistemi in gestione.
S02	Registrazione e Validazione	Tutte le richieste devono essere completamente registrate, nel caso a) e b) le richieste siano state già registrate e validate e pertanto tale attività è necessaria principalmente per l'individuazione di malfunzionamenti attraverso l'attività di monitoraggio prevista nel caso c).

Status Tracking

Le richieste saranno tracciate attraverso il loro ciclo di vita per supportare l'appropriata gestione e reportistica sullo stato della richiesta non solo degli istanti di apertura e chiusura dei ticket, ma anche degli istanti in cui i ticket sono assegnati dal service desk/Call Center al livello di gestione, e dal livello di gestione a quello di manutenzione pertanto all'interno della piattaforma di trouble ticketing, a ciascuna richiesta saranno associati i codici dello stato così da indicare il loro stato di avanzamento.

Cod.	Step	Descrizione
S03	Assegnazione della categoria (qualificazione della richiesta: segnalazione malfunzionamento a livello di gestione o di manutenzione, specifica richiesta di gestione, intervento IMAC, cablaggio, etc.)	Tipiche categorie di richieste per: servizio – di gestione o di manutenzione. elemento – centrale telefonica, rete locale, cablaggio, sicurezza, postazione di lavoro, server.
S04	Determinazione della Priorità	Tutte le richieste seguiranno un set standard di criteri (Impatto e Urgenza) allineati con i Livelli di Servizio per la determinazione delle priorità.
S05	Revisione / Analisi & Diagnosi	La richiesta viene rivista al fine di determinare l'appropriata struttura che la dovrà soddisfare (Gestione, Manutenzione o eventuale trasferimento a fornitori terzi).
S06	Esecuzione del Incident Model per la risoluzione (intervento)	<p>Esecuzione di specifiche procedure che documentano il flusso delle attività, ruoli e responsabilità e che prendono in considerazione queste situazioni nelle quali predefinire dei percorsi escalation e le conseguenti attività.</p> <p>a. un intervento di riparazione di un malfunzionamento di gestione (da remoto, on-site o da eventuale presidio), con ripristino e test di funzionalità e configurazioni danneggiate o non impostate correttamente;</p> <p>b. un intervento di riconfigurazione dei sistemi (da remoto, on-site o da eventuale presidio);</p> <p>c. la necessità di un intervento di manutenzione hardware. In questo caso:</p> <ol style="list-style-type: none"> viene attivato, se previsto nel Contratto di Fornitura, il servizio di manutenzione per l'apparato difettoso. In questo caso, il ticket viene assegnato al livello di manutenzione; vengono seguite le procedure per informare l'Amministrazione della necessità di un intervento hardware e/o per coinvolgere eventuali terze parti. <p>La lavorazione del ticket potrà essere sospesa in caso di forza maggiore, caso fortuito, cause cliente, cause di terzi non direttamente attribuibili al fornitore.</p>

Si evidenzia che qualora una risoluzione di incident dovesse impattare su un elemento della configurazione nell'ambiente di esercizio, questo comporterà l'attivazione del processo di Change Management.

Cod.	Step	Descrizione
R07	Valutazione apertura Problem Record & Chiusura dell'Incidente	<p>Nell'ipotesi in cui l'incidente non sia stato risolto oppure sia stato risolto senza che sia stata identificata la causa principale. In questa situazione, è probabile che l'incidente potrebbe ripresentarsi e pertanto si reputano necessarie ulteriori azioni di prevenzione. In tutti questi casi, si dovrà identificare se è già stato aperto un Problem Record al quale associare l'Incident Record. In caso contrario, sarà aperto un nuovo Problem Record in maniera da attivare il processo di Problem Management affinché venga attivata un'azione preventiva.</p> <p>Il Centro di Gestione notifica lo stato di completamento dell'incidente al Call Center per i casi a) e b) affinché proceda con la procedura di chiusura.</p>

5.3.3 Processi per l'esecuzione degli Interventi di gestione a richiesta dell'Amministrazione

Quale base comune e condivisa per l'esecuzione degli "interventi di gestione a richiesta" è identificato il processo di Change Management che sarà attivato dalle tipologie di richieste quali ad esempio:

- richieste di programmazione e riconfigurazione delle utenze, aggiunta/modifica/eliminazione utenze;
- gestione delle modalità di instradamento per la scelta del "fornitore più conveniente" (Least Cost Routing);

- c) attività inerenti l'aggiornamento/installazione di componenti hardware o software forniti dall'Amministrazione al Fornitore.
- d) richieste di riconfigurazione degli apparati;
- e) modifica dell'indirizzamento IP

Le richieste saranno complessivamente gestite mediante il processo di Request Fulfilment e tracciate sotto forma di Task, ma poiché la relativa evasione/esecuzione impatta sulla configurazione dei sistemi, dovranno essere forniti o concordate con l'Amministrazione per ciascuna tipologia di richiesta le procedure predefinite di azioni che dovranno essere intraprese per gestire un particolare tipo di modifica in modo concordato e che include:

- L'ordine cronologico delle attività, incluse le eventuali dipendenze
- Responsabilità – chi deve fare che cosa
- Tempistiche e soglie per il completamento delle azioni
- Procedure di escalation – chi dovrebbe essere contattato e quando

5.3.4 Processi di Change Management

Il Fornitore utilizza in atto un processo di change, supportato dalle seguenti politiche:

- prioritizzazione del cambiamento, ad esempio, innovazione preventiva rispetto al cambiamento correttivo
- stabilire la responsabilità e la segregazione dei controlli per i cambiamenti attraverso il ciclo di vita del servizio
- istituzione di un unico punto di riferimento per le modifiche al fine di minimizzare il rischio di modifiche in conflitto e potenziale interruzione di ambienti supportati
- prevenire le persone che non sono autorizzati ad avere accesso ad ambienti supportati
- integrazione con altri processi per stabilire la registrazione e tracciabilità di tutti i "change" effettuati
- rilevazione delle modifiche non autorizzate e identificazione degli incidenti legati al cambiamento
- valutazione preliminare dell'impatto dei "change" sull'operatività dei sistemi, suggerendo le soluzioni atte a minimizzare i rischi del piano di modifica
- propagazione a tutti gli apparati gestiti, attraverso l'emissione ed applicazione di un "change", di una soluzione adottata durante la gestione di un "incident" riscontrato su uno specifico apparato, ma potenzialmente rilevante per altri apparati inclusi nel perimetro del servizio.

L'Amministrazione avrà cura che siano compresi i seguenti aspetti:

- a) un'attenta pianificazione dei cambiamenti che farà in modo che non vi sia alcuna ambiguità su quali attività saranno incluse e quali compiti sono di altri fornitori o progetti.
- b) nessun cambiamento autorizzato senza aver esplicitamente affrontato cosa fare in caso di insuccesso. Sarà predisposto un piano di roll-back, che ripristinerà l'organizzazione al suo stato iniziale, tipicamente attraverso il ripristino della configurazione di riferimento dell'Elemento di Configurazione, principalmente software e dati. Tuttavia, non tutti i cambiamenti sono reversibili, nel qual caso sarà identificato un approccio alternativo.
- c) un'attività di convalida e test al fine di garantire che una modifica corrisponda alle specifiche di progettazione e soddisferà le esigenze dell'Amministrazione.
- d) la verifica che gli utenti, le funzioni dell'Amministrazione, altro personale e le parti interessate sono in grado di utilizzare o gestire il servizio quando le attività di implementazione saranno complete.

Tutte le richieste di Change prevedono sempre l'invio di un modulo di richiesta compilato dal referente dell'Amministrazione che richiede il change, in cui sono dettagliate:

- Tipologia di richiesta
- Informazioni necessarie
- Note tecniche

5.3.5 Servizio Interventi di Cablaggio

Ciascuna richiesta di intervento effettuata al Call Center deve specificare la tipologia di intervento (manutenzione, move, add, change), la quantità di lavorazioni e prese richieste e le sedi coinvolte. In funzione dei dati forniti dal referente dell'Amministrazione che richiede l'intervento si procede a:

- valutare la congruità e la complessità dell'intervento richiesto, in relazione ai vincoli posti dall'Accordo Quadro;
- comunicare i tempi di lavorazione preventivati all'interno degli SLA contrattualizzati;
- concordare le modalità di intervento;
- eseguire l'intervento al termine del quale verrà prodotto il "Rapporto di fine Intervento"

Nel "Rapporto di Fine Intervento", che il Fornitore rilascerà, saranno riportate le attività eseguite e le verifiche che quanto installato sia in grado di svolgere le funzioni richieste nelle normali condizioni di funzionamento.

Le procedure di verifica del cablaggio strutturato saranno svolte, se richiesto, in contraddittorio con gli incaricati della PA contraente.

E' possibile creare, interrompere e modificare nuove catene di cablaggio agendo su ciascuna interfaccia di rete di ogni apparato (client, server, router, firewall, switch, patch panel, prese a muro).

5.4 Stime

Nella tabella che segue si dettaglia, relativamente all'ambito censito durante l'Assessment, il numero di "pacchetti" che si stima saranno necessari nel corso del Contratto di Fornitura.

Servizio	Orario di erogazione	Quantità			
		Anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4
Servizio IMAC PDL	Pacchetto IMAC su PDL - Orario Base	13	13	12	12
	Pacchetto IMAC su PDL - Orario Esteso	-	-	-	-
Servizio di interventi sul cablaggio	Orario Base	7	7	8	8
	Orario Esteso				
	Orario Continuato	-	-	-	-

Tabella 6 Riepilogo Stime Pacchetti

Nella tabella che segue si dettaglia, relativamente all'ambito censito durante l'Assessment, il numero dei ticket che si prevede vengano presi in carico dal Service Desk

Servizio	Orario di erogazione	Quantità			
		Anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4
Service Desk	Orario Base - SLA Standard	2443	2443	2444	2244
	Orario Base - SLA Gold	-	-	-	-
	Orario Esteso - SLA Standard	-	-	-	-
	Orario Esteso - SLA Gold	-	-	-	-
	Orario Continuato - SLA	-	-	-	-
	Orario Continuato - SLA Gold	173	173	173	174

Tabella 7 Riepilogo Stime ticket Service Desk

In merito ai Ticket di Service Desk sarà fatturato trimestralmente un importo derivato al valore annuale stimato in tabella salvo conguaglio a fine anno.

6. ATTIVITÀ E TEMPISTICHE PER L'AVVIO DEI SERVIZI

Di seguito si dettaglia la pianificazione prevista per le attività complessive – da remoto e on site - incluse nel Contratto di Fornitura che verrà attivato.

Per quanto non espressamente esplicitato in questo documento, si rimanda all'Accordo Quadro.

L'avvio servizi è previsto entro **1 gennaio 2023** dal quando saranno assolte le seguenti condizioni amministrative:

- Ordine su portale Consip;
- Collegamento dalla sede dell'Amministrazione verso il centro di gestione;
- Abilitazione dei diritti di accesso agli apparati oggetto del servizio per il personale del Fornitore;
- Eventuale installazione di agent per la raccolta allarmistica e dati tecnici di dettaglio;
- Accettazione da parte dell'Amministrazione del presente piano fornito da Fornitore;
- Ottenimento di eventuali autorizzazioni per l'accesso ai locali dell'Amministrazione;
- Autorizzazione di eventuali subappalti;

Come da accordi con l'Amministrazione l'avvio dei servizi prevede lo svolgimento preliminare delle seguenti attività

- Presa in carico degli apparati e start up dei servizi;
- Configurazione apparati e/o installazione software per la gestione da remoto;
- Migrazione da precedenti contratti e sistemi di gestione;

7. PIANO ECONOMICO

I servizi del presente PES, erogati in accordo all'Accordo Quadro in essere stipulato tra Fornitore e CONSIP, hanno un valore complessivo pari a **€ 250,439,22/anno** per un totale di **€ 1.001.756,90** suddivisi tra Servizi a Canone e Servizi a Pacchetto. Il dettaglio nelle seguenti tabelle:

Ambito	Totale Anno Contrattuale	Durata Contratto (mesi)	Totale Contratto
Servizi di Gestione/Presidio (Tabella A)	237.682,12 €	48	950.728,48 €
Servizi di Manutenzione (Tabella B)	6.600,57 €	48	26.402,28 €
Totale Servizio a Canone	244.282,69 €		977.130,76 €

Tabella 8 Riepilogo Servizi a Canone

Ambito	Totale Servizi a Pacchetto Contrattuale	Durata Contratto (mesi)	Totale Contratto
IMAC, Cablaggio e Service Desk (Tabella C)	24.957,30 €	48	24.957,30 €
Totale Servizio a Pacchetto	24.957,30 €		24.957,30 €

Tabella 9 Riepilogo Servizi a Pacchetto

Ribasso percentuale
51%

Tabella 10 Totale Valore Sconto

7.1 Dettaglio Servizi

Di seguito il dettaglio della valorizzazione economica dei servizi:

Servizio di Gestione - TABELLA A

TABELLA A - Servizio di Gestione/Presidio					
Servizi - Voci di listino	Q.tà	SERVIZI GESTIONE/PRESIDIO			
		CANONE MENSILE QUOTA FASTWEB	CANONE MENSILE QUOTA MATICMIND	CANONE MENSILE QUOTA N&C	CANONE MENSILE QUOTA CONSIELTE
INTERVENTO IMAC - Orario Base					
INTERVENTO IMAC - Orario Esteso					
GESTIONE PDL Orario Base SLA Standard	287	553,91 €			
GESTIONE PDL Orario Base SLA Gold					
GESTIONE PDL Orario Esteso SLA Standard					
GESTIONE PDL Orario Esteso SLA Gold					
GESTIONE PDL Orario Continuato SLA Standard					
GESTIONE PDL Orario Continuato SLA Gold					
GESTIONE CENTRALI TELEFONICHE Orario Base SLA Standard					
GESTIONE CENTRALI TELEFONICHE Orario Base SLA Gold					
GESTIONE CENTRALI TELEFONICHE Orario Esteso SLA Standard	962	432,90 €			
GESTIONE CENTRALI TELEFONICHE Orario Esteso SLA Gold					
GESTIONE CENTRALI TELEFONICHE Orario Continuato SLA Standard					
GESTIONE CENTRALI TELEFONICHE Orario Continuato SLA Gold					
GESTIONE RETE LOCALE Orario Base SLA Standard					
GESTIONE RETE LOCALE Orario Base SLA Gold					
GESTIONE RETE LOCALE Orario Esteso SLA Standard					
GESTIONE RETE LOCALE Orario Esteso SLA Gold	59	393,53 €			
GESTIONE RETE LOCALE Orario Continuato SLA Standard					
GESTIONE RETE LOCALE Orario Continuato SLA Gold	13	97,89 €			
GESTIONE SERVER Orario Base SLA Standard					
GESTIONE SERVER Orario Base SLA Gold					
GESTIONE SERVER Orario Esteso SLA Standard					
GESTIONE SERVER Orario Esteso SLA Gold					
GESTIONE SERVER Orario Continuato SLA Standard					
GESTIONE SERVER Orario Continuato SLA Gold	212	12.495,28 €			
GESTIONE SICUREZZA Orario Base SLA Standard					
GESTIONE SICUREZZA Orario Base SLA Gold					
GESTIONE SICUREZZA Orario Esteso SLA Standard					
GESTIONE SICUREZZA Orario Esteso SLA Gold					
GESTIONE SICUREZZA Orario Continuato SLA Standard					
GESTIONE SICUREZZA Orario Continuato SLA Gold					
INTERVENTI SUL CABLAGGIO CABLAGGIO Orario Base					
INTERVENTI SUL CABLAGGIO CABLAGGIO Orario Esteso					
INTERVENTI SUL CABLAGGIO CABLAGGIO Orario Continuato					
SERVICE DESK service desk Orario Base SLA Standard					
SERVICE DESK service desk Orario Base SLA Gold					

SERVICE DESK service desk Orario Esteso SLA Standard					
SERVICE DESK service desk Orario Esteso SLA Gold					
SERVICE DESK service desk Orario Continuato SLA Standard					
SERVICE DESK service desk Orario Continuato SLA Gold					
PRESIDIO - Reperibilità complemento Orario Base - costo di un FTE					
PRESIDIO - Reperibilità complemento Orario Esteso - costo di un FTE					
PRESIDIO - Orario Base - costo di un FTE	2	5.833,33 €			
PRESIDIO - Orario Esteso - costo di un FTE					
PRESIDIO - Orario Continuato - costo di un FTE					
		SERVIZI GESTIONE/PRESIDIO			
DURATA CONTRATTUALE (ANNI)	4	CANONE QUOTA FASTWEB	CANONE QUOTA MATICMIND	CANONE QUOTA N&C	CANONE QUOTA CONSELTE
TOTALE CONTRIBUTI					
TOTALE CANONI ANNUALI		237.682,12 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTALE CONTRATTO		950.728,48 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTALE CONTRATTO		950.728,48 €			

Tabella 11 Riepilogo Servizi di Gestione

Servizio Manutenzione - TABELLA B

TABELLA B - Servizio di Manutenzione					
Servizi - Voci di listino	Q.tà	SERVIZI DI MANUTENZIONE			
		CANONE MENSILE QUOTA FASTWEB	CANONE MENSILE QUOTA MATICMIND	CANONE MENSILE QUOTA N&C	CANONE MENSILE QUOTA CONSIELTE
INTERVENTO IMAC - Orario Base					
INTERVENTO IMAC - Orario Esteso					
MANUTENZIONE PDL Orario Base SLA Standard	287	129,00€			
MANUTENZIONE PDL Orario Base SLA Gold					
MANUTENZIONE PDL Orario Esteso SLA Standard					
MANUTENZIONE PDL Orario Esteso SLA Gold					
MANUTENZIONE PDL Orario Continuato SLA Standard					
MANUTENZIONE PDL Orario Continuato SLA Gold					
MANUTENZIONE CENTRALI TELEFONICHE Orario Base SLA Standard					
MANUTENZIONE CENTRALI TELEFONICHE Orario Base SLA Gold					
MANUTENZIONE CENTRALI TELEFONICHE Orario Esteso SLA Standard	962	264,55 €			
MANUTENZIONE CENTRALI TELEFONICHE Orario Esteso SLA Gold					
MANUTENZIONE CENTRALI TELEFONICHE Orario Continuato SLA Standard					
MANUTENZIONE CENTRALI TELEFONICHE Orario Continuato SLA Gold					
MANUTENZIONE RETE LOCALE Orario Base SLA Standard					
MANUTENZIONE RETE LOCALE Orario Base SLA Gold					
MANUTENZIONE RETE LOCALE Orario Esteso SLA Standard		100,68 €			
MANUTENZIONE RETE LOCALE Orario Esteso SLA Gold	2070				
MANUTENZIONE RETE LOCALE Orario Continuato SLA Standard		25,94 €			
MANUTENZIONE RETE LOCALE Orario Continuato SLA Gold	203				
MANUTENZIONE SERVER Orario Base SLA Standard					
MANUTENZIONE SERVER Orario Base SLA Gold					
MANUTENZIONE SERVER Orario Esteso SLA Standard					
MANUTENZIONE SERVER Orario Esteso SLA Gold					
MANUTENZIONE SERVER Orario Continuato SLA Standard		29,88 €			
MANUTENZIONE SERVER Orario Continuato SLA Gold	7				
MANUTENZIONE SICUREZZA Orario Base SLA Standard					
MANUTENZIONE SICUREZZA Orario Base SLA Gold					
MANUTENZIONE SICUREZZA Orario Esteso SLA Standard					
MANUTENZIONE SICUREZZA Orario Esteso SLA Gold					
MANUTENZIONE SICUREZZA Orario Continuato SLA Standard					
MANUTENZIONE SICUREZZA Orario Continuato SLA Gold					
INTERVENTI SUL CABLAGGIO CABLAGGIO Orario Base					
INTERVENTI SUL CABLAGGIO CABLAGGIO Orario Esteso					
INTERVENTI SUL CABLAGGIO CABLAGGIO Orario Continuato					

SERVICE DESK service desk Orario Base SLA Standard					
SERVICE DESK service desk Orario Base SLA Gold					
SERVICE DESK service desk Orario Esteso SLA Standard					
SERVICE DESK service desk Orario Esteso SLA Gold					
SERVICE DESK service desk Orario Continuato SLA Standard					
SERVICE DESK service desk Orario Continuato SLA Gold					
PRESIDIO - Reperibilità complemento Orario Base - costo di un FTE					
PRESIDIO - Reperibilità complemento Orario Esteso - costo di un FTE					
PRESIDIO - Orario Base - costo di un FTE					
PRESIDIO - Orario Esteso - costo di un FTE					
PRESIDIO - Orario Continuato - costo di un FTE					
		SERVIZI DI MANUTENZIONE			
DURATA CONTRATTUALE (ANNI)	4	CANONE QUOTA FASTWEB	CANONE QUOTA MATICMIND	CANONE QUOTA N&C	CANONE QUOTA CONSELTE
TOTALE CONTRIBUTI					
TOTALE CANONI ANNUALI		6.600,57 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTALE CONTRATTO		26.402,28 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTALE CONTRATTO		26.402,28 €			

Tabella 12 Riepilogo Servizi di Manutenzione

Servizi a Pacchetto - TABELLA C

TABELLA C - Servizi a Pacchetto					
Servizi - Voci di listino	Q.tà	SERVIZI IMAC/SERVICE DESK/CABLAGGIO			
		UT - Quota Fastweb	UT - Quota MaticMind	UT - Quota N&C	UT - Quota Consielte
INTERVENTO IMAC - Orario Base	50	1.425,00 €			
INTERVENTO IMAC - Orario Esteso					
GESTIONE PDL Orario Base SLA Standard					
GESTIONE PDL Orario Base SLA Gold					
GESTIONE PDL Orario Esteso SLA Standard					
GESTIONE PDL Orario Esteso SLA Gold					
GESTIONE PDL Orario Continuato SLA Standard					
GESTIONE PDL Orario Continuato SLA Gold					
GESTIONE CENTRALI TELEFONICHE Orario Base SLA Standard					
GESTIONE CENTRALI TELEFONICHE Orario Base SLA Gold					
GESTIONE CENTRALI TELEFONICHE Orario Esteso SLA Standard					
GESTIONE CENTRALI TELEFONICHE Orario Esteso SLA Gold					
GESTIONE CENTRALI TELEFONICHE Orario Continuato SLA Standard					
GESTIONE CENTRALI TELEFONICHE Orario Continuato SLA Gold					
GESTIONE RETE LOCALE Orario Base SLA Standard					
GESTIONE RETE LOCALE Orario Base SLA Gold					
GESTIONE RETE LOCALE Orario Esteso SLA Standard					
GESTIONE RETE LOCALE Orario Esteso SLA Gold					
GESTIONE RETE LOCALE Orario Continuato SLA Standard					
GESTIONE RETE LOCALE Orario Continuato SLA Gold					
GESTIONE SERVER Orario Base SLA Standard					
GESTIONE SERVER Orario Base SLA Gold					
GESTIONE SERVER Orario Esteso SLA Standard					
GESTIONE SERVER Orario Esteso SLA Gold					
GESTIONE SERVER Orario Continuato SLA Standard					
GESTIONE SERVER Orario Continuato SLA Gold					
GESTIONE SICUREZZA Orario Base SLA Standard					
GESTIONE SICUREZZA Orario Base SLA Gold					
GESTIONE SICUREZZA Orario Esteso SLA Standard					
GESTIONE SICUREZZA Orario Esteso SLA Gold					
GESTIONE SICUREZZA Orario Continuato SLA Standard					
GESTIONE SICUREZZA Orario Continuato SLA Gold					
INTERVENTI SUL CABLAGGIO CABLAGGIO Orario Base	30	3.372,30 €			
INTERVENTI SUL CABLAGGIO CABLAGGIO Orario Esteso					
INTERVENTI SUL CABLAGGIO CABLAGGIO Orario Continuato					
SERVICE DESK service desk Orario Base SLA Standard	9774	12.315,24 €			
SERVICE DESK service desk Orario Base SLA Gold					
SERVICE DESK service desk Orario Esteso SLA Standard					
SERVICE DESK service desk Orario Esteso SLA Gold					
SERVICE DESK service desk Orario Continuato SLA Standard					
SERVICE DESK service desk Orario Continuato SLA Gold	693	7.844,76 €			
PRESIDIO - Reperibilità complemento Orario Base - costo di un FTE					

Servizi di Gestione e Manutenzione di Sistemi IP e Postazione di Lavoro -Edizione 1 ID 21812

PRESIDIO - Reperibilità complemento Orario Esteso - costo di un FTE					
PRESIDIO - Orario Base - costo di un FTE					
PRESIDIO - Orario Esteso - costo di un FTE					
PRESIDIO - Orario Continuato - costo di un FTE					
		SERVIZI IMAC/SERVICE DESK/CABLAGGIO			
DURATA CONTRATTUALE (ANNI)	4	UT - Quota Fastweb	UT - Quota MaticMind	UT - Quota N&C	UT - Quota Consielte
TOTALE CONTRIBUTI		24.957,30 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTALE CANONI ANNUALI					
TOTALE CONTRATTO		24.957,30 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTALE CONTRATTO		24.957,30 €			

Tabella 13 Riepilogo Servizi a Pacchetto

Servizi a catalogo

TABELLA Codici Servizio Quantità ed Economici								
Codici Servizi	Servizi - Voci di listino	Tipologia di quantità	Q.tà	Valori economici a pacchetto	Canoni Mensili Gestione	Canoni Annuali Gestione	Canoni Mensili Manutenzione	Canoni Annuali Manutenzione
FAST-SGM-L2-IMACPDL-OB	INTERVENTO IMAC - IMAC - Orario Base - costo pacchetto IMAC su PdL	n.ro pacchetti IMAC	50	1.425,00 €				
	Totale IMAC			1.425,00 €				
FAST-SGM-L2-GESTPDL-OB-ST	GESTIONE - PDL - Orario Base - SLA Standard - canone mensile per PDL	n.ro PDL	287		553,91 €	6.646,92 €		
	Totale Gestione PDL				553,91 €	6.646,92 €		
FAST-SGM-L2-GESTCTEL-OE-ST	GESTIONE - CENTRALI TELEFONICHE - Orario Esteso - SLA Standard - canone mensile per derivato	n.ro derivati	962		432,90 €	5.194,80 €		
	Totale Gestione Centrali Telefoniche				432,90 €	5.194,80 €		
FAST-SGM-L2-RETLOC-STANDALONE-OE-GO	GESTIONE - RETE LOCALE - switch e router stand-alone - Orario Esteso - SLA Gold - canone mensile per apparato	n.ro switch / router	59		393,53 €	4.722,36 €		
FAST-SGM-L2-RETLOC-STANDALONE-OC-GO	GESTIONE - RETE LOCALE - switch e router stand-alone - Orario Continuato - SLA Gold - canone mensile per apparato	n.ro switch / router	13		97,89 €	1.174,68 €		
	Totale Gestione Rete Locale				491,42 €	5.897,04 €		
FAST-SGM-L2-SERVER-OC-GO	GESTIONE - SERVER - Orario Continuato - SLA Gold - canone mensile per apparato	n.ro server	212		12.495,28 €	149.943,36 €		
	Totale Gestione Server				12.495,28 €	149.943,36 €		

FAST-SGM-L2-CABLRETLOC-OB	INTERVENTI SUL CABLAGGIO - CABLAGGIO - Orario Base - costo pacchetto di interventi	n.ro pacchetti Interventi sul cablaggio	30	3.372,30 €				
	Totale Cablaggio			3.372,30 €				
FAST-SGM-L2-SDCTEL-OB-ST	SERVICE DESK - service desk - Orario Base - SLA Standard - costo per ticket	n.ro ticket	9774	12.315,24 €				
FAST-SGM-L2-SDRETLOC-OC-GO-02	SERVICE DESK - service desk - Orario Continuato - SLA Gold - costo per ticket	n.ro ticket	693	7.844,76 €				
	Totale Service Desk			20.160,00 €				
FAST-SGM-L2-MANPDL-OB-ST-06	Manutenzione - PC desktop Categoria C > 5 anni - canone annuo per apparato	n.ro PC Desktop	283			126,88 €		1.522,54 €
FAST-SGM-L2-MANPDL-OB-ST-09	Manutenzione - PC Laptop Categoria C <= 5anni - canone annuo per apparato	n.ro PC Laptop	4			2,12 €		25,44 €
	Totale Manutenzione PDL					129,00 €		1.547,98 €
FAST-SGM-L2-MANCTEL-OE-ST	Manutenzione - Centrali telefoniche - per derivato - Orario Esteso - canone annuo per derivato	n.ro derivati	962			264,55 €		3.174,60 €
	Totale Manutenzione Centrali Telefoniche Orario Esteso					264,55 €		3.174,60 €
FAST-SGM-L2-MANRETLOC-STANDALONE-OE-GO-01	Manutenzione - Rete locale - Porta in rame 10/100/1000 su switch stand-alone - Orario Esteso - canone annuo per porta	n.ro porte switch	1722			78,93 €		947,10 €
FAST-SGM-L2-MANRETLOC-STANDALONE-OE-GO-02	Manutenzione - Rete locale - Porta in fibra ottica fino a 1 GbE su switch stand-alone -	n.ro porte switch	348			21,75 €		261,00 €

	Orario Esteso - canone annuo per porta							
	Totale Manutenzione Rete Locale Orario Esteso						100,68 €	1.208,10 €
FAST-SGM-L2-MANRETLOC- STANDALONE-OC-GO-01	Manutenzione - Rete locale - Porta in rame 10/100/1000 su switch stand-alone - Orario Continuato - canone annuo per porta	n.ro switch stand alone	168				9,94 €	119,28 €
FAST-SGM-L2-MANRETLOC- STANDALONE-OC-GO-02	Manutenzione - Rete locale - Porta in fibra ottica fino a 1 GbE su switch stand-alone - Orario Continuato - canone annuo per porta	n.ro switch stand alone	28				2,29 €	27,44 €
FAST-SGM-L2-MANRETLOC- STANDALONE-OC-GO-04	Manutenzione - Rete locale - Access Point per ambienti interni - Orario Continuato - canone annuo per apparato	n.ro apparati gestione AP	7				13,71 €	164,50 €
	Totale Manutenzione Rete Locale Orario Continuato						25,94 €	311,22 €
FAST-SGM-L2-MANSERVER-OC-GO- 01	Manutenzione - Server categoria A - Orario Continuato - canone annuo per apparato	n.ro server	4				9,69 €	116,24 €
FAST-SGM-L2-MANSERVER-OC-GO- 03	Manutenzione - Server categoria C - Orario Continuato - canone annuo per apparato	n.ro server	3				20,20 €	242,43 €
	Totale Manutenzione Server Orario Esteso						29,89 €	358,67 €
FAST-SGM-L2-PRESPDL-OB-ST	PRESIDIO - Orario Base - costo di un FTE	n.ro FTE	2		5.833,33 €	70.000,00 €		
	Totale Presidio e Reperibilità				5.833,33 €	70.000,00 €		

				Valori economici a pacchetto	Canoni Mensili Gestione	Canoni Annuali Gestione	Canoni Mensili Manutenzione	Canoni Annuali Manutenzione
	TOTALI			24.957,30 €	19.806,84 €	237.682,12 €	550,05 €	6.600,57 €
	TOTALE CONTRATTO			1.002.088,06 €				

Tabella 14 Riepilogo Codici servizio

Tutti i prezzi indicati sono IVA esclusa

7.2 Note al Calcolo dei Prezzi

Il Fornitore applicherà in fattura i prezzi già scontati indicati nel presente piano secondo le quote di ripartizione interne alla RTI nonché le aggregazioni di servizi. Per facilitare la lettura delle fatture sono state aggregate voci di listino su base servizio, ambito e orario di copertura. Il dettaglio delle singole voci aggregate è contenuto nell'Allegato al presente documento

Nel presente progetto, coerentemente con il Capitolato Tecnico e la Guida all'Accordo Quadro, le quantità alla base della determinazione delle fasce di prezzo si intendono per singola sede.

7.3 Invio Report Assessment

Si concorda con l'Amministrazione che il Report degli Assett e dei Servizi, sarà inviato con cadenza trimestrale solo in caso di variazione dello stesso rispetto all'ultima copia inviata o allegata al presente progetto. il Fornitore si impegna ad inviare il Report degli Assett e dei Servizi all'avvio del Servizio ed a ogni richiesta dell'Amministrazione.

**ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO I SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE DI SISTEMI IP E POSTAZIONI DI LAVORO
PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 4, LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 – EDIZIONE 1 – LOTTI
1, 2, 3, 4 E 5**

ID SIGEF 2181



**ACCORDO QUADRO
PER SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE DI SISTEMI IP E POSTAZIONI DI LAVORO PER LE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI**

TRA

Consip S.p.A., a socio unico, con sede legale in Roma, Via Isonzo n. 19/E, capitale sociale Euro 5.200.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Roma al n. REA 878407 di Roma, CF e P. IVA 05359681003, in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante, Ing. Cristiano Cannarsa, domiciliato per la carica presso la sede sociale, giusta poteri allo stesso conferiti dalla deliberazione di aggiudicazione del Consiglio di Amministrazione del 25/01/2022 (nel seguito per brevità anche "**Consip S.p.A.**")

E

Fastweb S.p.A., sede legale in Milano, Piazza Adriano Olivetti n.1, capitale sociale Euro 41.344.209,40 i.v., iscritta al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza e Lodi al n. 12878470157, P. IVA 12878470157, domiciliata ai fini del presente atto in Milano, Piazza Adriano Olivetti n.1, nelle persone dei Procuratori speciali e legali rappresentanti Dott. Pecorella Onofrio e Dott. Argano Francesco, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo oltre alla stessa la mandante **Maticmind S.p.A.** con sede legale in Milano, Via Roberto Bracco, 6, capitale sociale Euro 16.500.000,00 i.v., iscritta al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza al n. 05032840968, P. IVA 05032840968, domiciliata ai fini del presente atto in Milano, Via Roberto Bracco, 6, la mandante **N&C S.r.l.** con sede legale in Veglie (LE), Via Bosco s.n.c., capitale sociale Euro 3.000.000,00 i.v., iscritta al Registro delle Imprese di Lecce al n. 01324400751, P. IVA 01324400751, domiciliata ai fini del presente atto in Veglie (LE), Via Bosco s.n.c., e la mandante **Consorzio Stabile Consielte Società Consortile a responsabilità limitata**, con sede legale in Roma, Via Valle Di Perna n. 1/A, capitale sociale Euro 10.000,00 i.v., iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 13359921007, P. IVA 13359921007, domiciliata ai fini del presente atto in Roma, Via Valle Di Perna n. 1/A, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in Roma dott. Alberto Vladimiro Capasso repertorio n. 101885 del 18/02/2022. (nel seguito per brevità congiuntamente anche "**Fornitore**" o "**Impresa**")

PREMESSO

- a)** che Consip S.p.A., società interamente partecipata dal Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, dell'articolo 58, Legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché dei relativi decreti attuativi, DD.MM. del 24 febbraio 2000 e del 2 maggio 2001, ha, tra l'altro, il compito di attuare lo sviluppo e la gestione operativa del Programma di razionalizzazione della spesa di beni e servizi per la pubblica amministrazione;
- b)** che l'articolo 2, comma 225, Legge 23 dicembre 2009, n. 191, consente a Consip S.p.A. di concludere Accordi Quadro a cui le Stazioni Appaltanti possono fare ricorso per l'acquisto di beni e di servizi;
- c)** che, peraltro, l'utilizzazione dello strumento dell'Accordo Quadro e, quindi, una gestione in forma associata della procedura di scelta del contraente, mediante aggregazione della domanda di più soggetti, consente la razionalizzazione della spesa di beni e servizi, il supporto alla programmazione dei fabbisogni, la semplificazione e la standardizzazione delle procedure di acquisto, il conseguimento di economie di scala, una maggiore trasparenza delle procedure di gara, il miglioramento della responsabilizzazione e del controllo della spesa, un incremento della specializzazione delle competenze, una maggiore efficienza nell'interazione fra Amministrazione e mercato e, non ultimo, un risparmio nelle spese di gestione della procedura medesima;
- d)** che in esecuzione di quanto precede, Consip S.p.A., in qualità di stazione appaltante e centrale di committenza, ha indetto con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 150 del 23/12/2019 e nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. S-244 del 18/12/2019, una procedura aperta per la stipula di un Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 54, comma 4, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 con più operatori a condizione tutte fissate;
- e)** che il Fornitore che sottoscrive il presente Accordo Quadro è risultato aggiudicatario della predetta procedura aperta e, per l'effetto, ha manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire quanto stabilito nel presente Accordo



Quadro e relativi Allegati alle condizioni, modalità e termini ivi stabiliti e nei successivi Contratti di fornitura derivanti dagli Appalti Specifici;

- f)** che la stipula del presente Accordo Quadro con i suoi Allegati non è fonte di alcuna obbligazione per la Consip S.p.A. e/o per le Amministrazioni nei confronti del Fornitore;
- g)** che i singoli Contratti di Fornitura verranno stipulati a tutti gli effetti tra le Amministrazioni e il Fornitore affidatario del singolo Appalto Specifico, in base alle modalità e i termini indicati nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati;
- h)** che il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Accordo Quadro e dai suoi Allegati, ivi compreso il Capitolato d'Oneri ed il Capitolato Tecnico, nonché gli ulteriori atti della procedura, definiscono in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente atto, nonché l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- i)** il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula dei 5 lotti del presente Accordo Quadro che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse:
- per il lotto 1 le garanzie definitive nei confronti di Consip S.p.A. e delle Amministrazioni, rilasciate, rispettivamente, dalla Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. ed avente n. 0947000000068397 per un importo di Euro 240.000 = (duecentoquarantamila/00) e dalla Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. ed avente n. 0947000000068286 per un importo di Euro 30.923.700,65= (trentamilioninovecentoventitremilasettecento/65) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali nascenti dall'Accordo Quadro e dai Contratti di Fornitura, e la garanzia rilasciata dalla Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. ed avente n. 0947000000068341 per un importo pari ad Euro 19.450,00 a garanzia del pagamento dei costi delle verifiche ispettive;
 - per il lotto 2 le garanzie definitive nei confronti di Consip S.p.A. e delle Amministrazioni, rilasciate, rispettivamente, dalla Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. ed avente n. 0947000000068349 per un importo di Euro 240.000 = (duecentoquarantamila/00) e dalla Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. ed avente n. 0947000000068287 per un importo di Euro 16.879.916,80= (sedicimilionioctocentostantanoveemilanovecentosedici/80) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali nascenti dall'Accordo Quadro e dai Contratti di Fornitura, e la garanzia rilasciata dalla Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. ed avente n. 0947000000068342 per un importo pari ad Euro 22.100,00 a garanzia del pagamento dei costi delle verifiche ispettive.
 - per il lotto 3 le garanzie definitive nei confronti di Consip S.p.A. e delle Amministrazioni, rilasciate, rispettivamente, dalla Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. ed avente n. 0947000000068396 per un importo di Euro 240.000 = (duecentoquarantamila/00) e dalla Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. ed avente n. 0947000000068288 per un importo di Euro 15.948.135,45= (quindicimilioninovecentoquarantottomilacentotrentacinque/45) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali nascenti dall'Accordo Quadro e dai Contratti di Fornitura, e la garanzia rilasciata dalla Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. ed avente n. 0947000000068343 per un importo pari ad Euro 9.400,00 a garanzia del pagamento dei costi delle verifiche ispettive.
 - per il lotto 4 le garanzie definitive nei confronti di Consip S.p.A. e delle Amministrazioni, rilasciate, rispettivamente, dalla Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. ed avente n. 0947000000068398 per un importo di Euro 240.000 = (duecentoquarantamila/00) e dalla Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. ed avente n. 0947000000068289 per un importo di Euro 13.590.183,95= (tredicimilionicinquecentonovantamilacentoottantatre/95) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali nascenti dall'Accordo Quadro e dai Contratti di Fornitura, e la garanzia rilasciata dalla Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. ed avente n. 0947000000068344 per un importo pari ad Euro 9.400,00 a garanzia del pagamento dei costi delle verifiche ispettive.
 - per il lotto 5 le garanzie definitive nei confronti di Consip S.p.A. e delle Amministrazioni, rilasciate, rispettivamente, dalla Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. ed avente n. 0947000000068347 per un importo di Euro 240.000 = (duecentoquarantamila/00) e dalla Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. ed avente n. 0947000000068290 per un importo di Euro 16.414.500,85= (sedicimilioniquattrocentoquattordicimilacinquecento/85) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali nascenti dall'Accordo Quadro e dai Contratti di Fornitura, e la



garanzia rilasciata dalla Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. ed avente n. 094700000068346 per un importo pari ad Euro 16.750,00 a garanzia del pagamento dei costi delle verifiche ispettive;

- j) che il Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati, e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e le condizioni riportate in calce al presente Accordo Quadro;
- k) che il presente Accordo Quadro viene sottoscritto dalle parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.

Ciò premesso, tra le parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI

1. Nell'ambito del presente Accordo Quadro, si intende per:
- a) **Accordo Quadro:** il presente atto, comprensivo di tutti i suoi Allegati, nonché dei documenti ivi richiamati, quale accordo concluso da Consip S.p.A. anche per conto delle Amministrazioni, da una parte, ed il Fornitore, dall'altra parte, con lo scopo di stabilire le clausole relative agli Appalti Specifici da affidare per tutta la durata del medesimo Accordo Quadro;
 - b) **Amministrazione/i o Amministrazione/i Contraente/i:** le stazioni appaltanti, nonché gli altri soggetti che, ai sensi della normativa vigente, sono legittimati a affidare Appalti Specifici basati sul presente Accordo Quadro;
 - c) **Ministero:** Ministero dell'Economia e delle Finanze;
 - d) **Data di Attivazione:** la data a partire dalla quale le Amministrazioni Pubbliche possono utilizzare l'Accordo Quadro, ai sensi di quanto disposto nel successivo art. 4;
 - e) **Aggiudicatario AQ o Fornitore:** l'aggiudicatario (impresa, raggruppamento temporaneo o consorzio di imprese) della procedura aperta di cui in premessa, che, conseguentemente, sottoscrive l'Accordo Quadro impegnandosi a quanto nello stesso previsto e, in particolare, ad eseguire i singoli contratti derivanti dagli Appalti Specifici;
 - f) **Capitolato d'Oneri:** il documento che ha disciplinato la partecipazione alla procedura aperta di cui in premessa, e contenente, altresì, le condizioni e le modalità per l'affidamento degli Appalti Specifici;
 - g) **Appalto/i Specifico/i o Contratto di fornitura o Contratto attuativo:** il Contratto che si perfeziona decorso il termine di 4 giorni lavorativi dalla ricezione - da parte del Fornitore individuato tra gli aggiudicatari dell'Accordo Quadro in relazione alle specifiche esigenze dell'Amministrazione in base ai criteri, le modalità e i termini indicati nel presente Accordo Quadro e al par. 25 del Capitolato d'Oneri - dell'Ordine di fornitura, avente ad oggetto i servizi di gestione e manutenzione di sistemi IP e postazioni di lavoro per le Pubbliche Amministrazioni;
 - h) **Ordine di fornitura:** il documento - inviato dall'Amministrazione al Fornitore - con il quale l'Amministrazione medesima affida il singolo Appalto Specifico, nel quale sono riportate, tra le altre cose, le specifiche esigenze dell'Amministrazione che hanno portato alla scelta del Fornitore;
 - i) **Unità/Punto/i Ordinante/i:** gli uffici e, per essi, le persone fisiche delle Amministrazioni Contraenti abilitate ad effettuare gli Ordinativi di Fornitura e che verranno negli stessi indicate;
 - j) **Contratto di fornitura:** il contratto stipulato dall'Amministrazione con l'affidatario dell'Appalto Specifico;
 - k) **Piano di esecuzione dei servizi:** il documento prodotto dal Fornitore a conclusione delle attività di assessment, contenente l'esatta definizione tecnica e gestionale del perimetro dei servizi oggetto dell'Appalto Specifico;
 - l) **Referente locale:** la persona fisica, nominata dal Fornitore, responsabile nei confronti della singola Amministrazione Contraente della gestione di tutti gli aspetti del Contratto di Fornitura;
 - m) **Referenti tecnici:** le persone fisiche, eventualmente individuate dal Responsabile del Contratto, a suo supporto nell'ambito della gestione di aspetti tecnici del Contratto di Fornitura;
 - n) **Responsabile del Contratto:** la persona fisica, nominata dall'Amministrazione Contraente, quale responsabile dei rapporti con il Fornitore sia nelle fasi propedeutiche all'eventuale stipula del Contratto di Fornitura



(predisposizione del Piano di Esecuzione dei Servizi da parte del Fornitore), sia per i servizi afferenti il Contratto di Fornitura e, pertanto, interfaccia e rappresentante dell'Amministrazione, eventualmente coadiuvato dai Referenti Tecnici;

- o) **Responsabile del Servizio:** la persona fisica, nominata dal Fornitore, quale referente responsabile dell'AQ nei confronti della Consip S.p.A. e di tutte le Amministrazioni Contraenti, e con il ruolo di supervisione e coordinamento dei Referenti Locali;
 - p) **Richiesta Preliminare di Fornitura:** il documento con cui le Amministrazioni richiedono l'esecuzione delle attività di assessment e la definizione del Piano di Esecuzione dei Servizi, propedeutico all'eventuale successivo Ordinativo di Fornitura, e con il quale, ove ricorrano i presupposti per l'applicazione della "clausola sociale", comunicano i dati di cui al par. 2.1 del Capitolato tecnico;
 - q) **Giorno lavorativo:** da lunedì a venerdì, esclusi sabato e festivi;
 - r) **Soggetti aggregatori:** le centrali di committenza iscritte nell'elenco istituito ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, come definiti all'art. 3, comma 1, lett. n) del D.Lgs. n. 50/2016.
2. Le espressioni riportate negli Allegati al presente Accordo Quadro hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati, tranne qualora il contesto delle singole clausole dell'Accordo Quadro disponga diversamente.

ARTICOLO 2 - VALORE DELLE PREMESSE, DEGLI ALLEGATI E NORME REGOLATRICI

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara, il Capitolato d'Oneri, il Capitolato Tecnico e le sue appendici, i chiarimenti resi in fase di gara e le Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione – Parte I, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale e sono fonte delle obbligazioni del presente Accordo Quadro per effetto della sua sottoscrizione. Tali documenti sono disponibili al seguente link: <https://www.consip.it/bandi-di-gara/gare-e-avvisi/aq-sgm-ed1>.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro: l'Allegato "A" (Offerta Tecnica del Fornitore), l'Allegato "B" (Offerta Economica del Fornitore), l'Allegato "C" (Corrispettivi e tariffe), l'Allegato "D" (Patto di integrità), l'Allegato "E" (Nomina a responsabile del trattamento dei dati) e l'Allegato "F" (Flusso dati per le Commissioni a carico del Fornitore). Relativamente all'Allegato "A", considerata la numerosità dei certificati del personale presentati, gli stessi non sono allegati al presente Accordo Quadro. Tuttavia, seppur non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. Tali documenti sono messi a disposizione da Consip laddove l'Amministrazione, su richiesta, abbia necessità di consultarli.
3. Il presente Accordo Quadro è regolato:
 - a) dal contenuto dell'Accordo Quadro e dei suoi Allegati che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali che costituiscono parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro;
 - b) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
 - c) dalle disposizioni di cui al d.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207, nei limiti stabiliti dagli artt. 216 e 217 del D. Lgs. n. 50/2016;
 - d) dalle disposizioni anche regolamentari in vigore per le Amministrazioni, di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegati, formano parte integrante del presente atto;
 - e) dalle norme in materia di Contabilità pubblica;
 - f) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;
 - g) dal Codice Etico e dal Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza della Consip S.p.A., consultabili sul sito internet della stessa Consip;
 - h) dal patto di integrità.
4. I Contratti di Fornitura saranno regolati dalle disposizioni in essi previste, dal presente Accordo Quadro e dai suoi



allegati, nonché dalle disposizioni indicate al precedente comma.

5. In caso di contrasto o difficoltà interpretativa tra quanto contenuto nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati, da una parte, e quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica, dall'altra parte, prevarrà quanto contenuto nei primi, fatto comunque salvo il caso in cui l'Offerta Tecnica contenga, a giudizio di Consip S.p.A. e/o delle Amministrazioni, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati.
6. Poiché, come previsto all'articolo 9 il pagamento delle verifiche ispettive all'Organismo sarà effettuato dalla Consip, si ritiene superato quanto previsto nel paragrafo 13 del capitolato tecnico in merito alle modalità di pagamento diretto delle verifiche ispettive da parte del fornitore.
7. Le clausole dell'Accordo Quadro e dei Contratti di Fornitura sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorativi per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
8. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel presente Accordo Quadro e nei Contratti di Fornitura e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con l'Accordo Quadro e relativi Allegati e/o con i Contratti di Fornitura, Consip S.p.A. e/o le Amministrazioni, da un lato, e il Fornitore, dall'altro lato, potranno concordare le opportune modifiche ai surrichiamati documenti sul presupposto di un equo temperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei relativi criteri di aggiudicazione della procedura.

ARTICOLO 3 - OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

1. Nell'Ordine di Fornitura, le Amministrazioni Contraenti saranno tenute ad indicare l'avvenuta registrazione o meno alla "*Piattaforma dei crediti commerciali*" di cui ai Decreti Ministeriali 22/05/2012 e 25/06/2012 e s.m.i. in conformità a quanto previsto dai Decreti stessi. Le Amministrazioni Contraenti obbligate alla registrazione alla "*Piattaforma dei crediti commerciali*" di cui ai Decreti Ministeriali 22/05/2012 e 25/06/2012 e s.m.i. dovranno pertanto, prima dell'emissione dell'Ordine, essere in regola con gli obblighi di registrazione. Gli Ordini sprovvisti dell'indicazione relativa all'avvenuta registrazione di cui sopra saranno ritenuti incompleti ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal successivo comma 9 dell'art. 6.

L'Accordo Quadro definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa alle condizioni e alle modalità di affidamento da parte delle Amministrazioni dei singoli Appalti Specifici e, conseguentemente, di esecuzione delle prestazioni dei singoli Contratti di Fornitura aventi ad oggetto i servizi di gestione e manutenzione di sistemi IP e postazioni di lavoro per le Pubbliche Amministrazioni alle condizioni tutte espressamente stabilite nel presente atto e relativi Allegati nonché i servizi connessi, comprensivi di quelli idonei al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, attraverso strumenti di "*Information Technology*".

2. I valori indicativi stimati dei 5 lotti del presente Accordo Quadro, rappresentativi della sommatoria degli importi massimi presunti degli Appalti Specifici che verranno affidati per ciascun lotto in virtù dell'Accordo Quadro medesimo, sono i seguenti:
 - Lotto 1: Euro 193.056.409,01 = (centonovantatremilionicinquantaseimilaquattrocentonove/01), IVA esclusa;
 - Lotto 2: Euro 105.385.544,56 = (centocinquemilioneitrecentoottantacinquemilacinquecentoquarantaquattro/56), IVA esclusa;
 - Lotto 3: Euro 99.582.198,09 = (novantanovemilionicinquecentoottantaduemilacentonovantotto/09), IVA esclusa;
 - Lotto 4: Euro 84.819.102,33 = (ottantaquattromilionioottocentodiciannovemilacentodue/33), IVA esclusa;
 - Lotto 5: Euro 102.482.906,92 = (centoduemilioneiquattrocentoottantaduemilanovecentosei/92), IVA esclusa.
3. Qualora, anteriormente alla scadenza del termine di durata del presente Accordo Quadro, anche eventualmente



prorogato, il valore di un Appalto Specifico raggiunga il valore stimato dell'Accordo Quadro medesimo oppure lo ecceda (comunque fino a una soglia massima del 20%), Consip considererà l'Accordo Quadro come giunto a scadenza e di conseguenza non potranno essere emessi ulteriori ordini di fornitura.

4. Il presente Accordo Quadro è concluso con il Fornitore aggiudicatario della procedura aperta di cui in premessa, il quale, con la sottoscrizione del presente atto, si impegna a dare esecuzione ai Contratti di Fornitura che si perfezionano con la ricezione, da parte dello stesso, dell'Ordine di fornitura inviato dalla singola Amministrazione, quale affidamento in favore del Fornitore dell'Appalto Specifico basato sulle condizioni stabilite nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati.
5. L'affidamento dell'Appalto Specifico da parte della singola Amministrazione avviene sulla base di quanto stabilito al par. 25 del capitolato d'Oneri.
6. In applicazione del predetto criterio, la singola Amministrazione potrà inviare uno o più Ordini di fornitura ad uno o più Fornitori.
7. Il Fornitore prescelto ai sensi del comma 5 si impegna ad eseguire, in caso di affidamento dei singoli Appalti Specifici, in ragione di quanto negli stessi richiesto con Ordine di fornitura, le prestazioni meglio specificate nell'Accordo Quadro, nel Capitolato Tecnico e nell'Ordine di fornitura e segnatamente:
 - a) la gestione di centrali telefoniche, apparati di reti locali, apparati di sicurezza, postazioni di lavoro e server;
 - b) il servizio IMAC;
 - c) la manutenzione di centrali telefoniche, apparati di reti locali, apparati di sicurezza, postazioni di lavoro e server;
 - d) gli interventi sul cablaggio;
 - e) il presidio;
 - f) il service desk;e i seguenti ulteriori servizi: assessment e definizione del Piano di Esecuzione dei Servizi e gestione dei contratti di fornitura e servizi di supporto.
8. Al fine di affidare un Appalto Specifico basato sul presente Accordo Quadro, le singole Amministrazioni procedono:
 - a. alla definizione dell'oggetto del Singolo Appalto, del quantitativo e dell'importo contrattuale, nel rispetto di quanto stabilito ed alle condizioni di cui al presente Accordo Quadro e relativi Allegati;
 - b. all'affidamento dell'Appalto Specifico in favore del Fornitore prescelto sulla base delle modalità e dei criteri di cui al precedente comma 5;
 - c. all'invio della Richiesta Preliminare di Fornitura al Fornitore (come meglio specificato al par. 2.1 dell'Allegato 5 Capitolato tecnico);
 - d. alla valutazione ed eventuale approvazione del Piano di esecuzione dei servizi emesso dal Fornitore in seguito alla ricezione della Richiesta di cui al punto c (come meglio specificato al par. 2.1 dell'Allegato 5 Capitolato tecnico);
 - e. all'invio dell'Ordine di fornitura al Fornitore prescelto, nel rispetto delle condizioni previste nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati, e al conseguente perfezionamento del Contratto di Fornitura.

ARTICOLO 4 - DURATA DELL'ACCORDO QUADRO E DEI CONTRATTI DERIVANTI DA APPALTI SPECIFICI

1. Il presente Accordo Quadro ha una durata di 24 mesi a decorrere dalla data di attivazione, ovvero la minore durata determinata dall'esaurimento del valore massimo stabilito nel precedente articolo.
2. La predetta durata dell'Accordo Quadro potrà essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori 12 (dodici) mesi, previa comunicazione scritta di Consip S.p.A., da inviare ai Fornitori via PEC, con almeno 15 (quindici) giorni di anticipo rispetto alla scadenza, a condizione che alla scadenza del termine non sia esaurito il valore massimo stabilito nel precedente articolo e fino al raggiungimento del medesimo.
3. Resta inteso che, per durata dell'Accordo Quadro, si intende il termine entro il quale le Amministrazioni potranno



affidare i singoli Appalti Specifici mediante l'invio ai Fornitori dell'Ordine di fornitura.

4. Con riferimento a ciascun Appalto Specifico, il relativo Contratto di Fornitura ha una durata a scelta dell'Amministrazione di 24, 36 o 48 mesi, decorrenti dalla data di perfezionamento del contratto di fornitura.
5. L'Amministrazione, in conformità a quanto disposto all'articolo 106, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016, si riserva la facoltà in corso di esecuzione di modificare la durata del contratto attuativo, con comunicazione inviata a mezzo pec al Fornitore, prorogandolo per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, ivi inclusa la stipula del contratto. In tal caso il Fornitore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per l'Amministrazione.

ARTICOLO 5 - PREZZI E VINCOLI DEGLI APPALTI SPECIFICI

1. I corrispettivi per ciascun Appalto Specifico verranno determinati sulla base dei prezzi stabiliti nell'Allegato C, "Corrispettivi e tariffe", i quali rappresentano quindi un vincolo per il Fornitore.
2. Il Fornitore, inoltre, nel dare seguito al singolo Ordine di fornitura dovrà, fermi i prezzi unitari offerti, fornire servizi che dovranno necessariamente possedere tutte le caratteristiche (minime e migliorative offerte) per l'aggiudicazione del presente Accordo Quadro.
3. Il pagamento dei corrispettivi dovrà essere effettuato mediante strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché ai sensi delle emanate Determinazioni dell'ANAC, e, fatte salve le eventuali ulteriori indicazioni sugli "strumenti idonei" che dovessero essere emanate dalla medesima Autorità.
4. I corrispettivi dovuti al Fornitore, a decorrere dal secondo anno di esecuzione, sono oggetto di revisione sulla base di un'istruttoria condotta in considerazione dei prezzi di riferimento pubblicati dall'ANAC ai sensi dell'art. 9, comma 7, del D.L. 66/2014 convertito nella legge n. 89/2014, in mancanza, in ragione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 1, comma 511, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

ARTICOLO 6 - AFFIDAMENTO DEGLI APPALTI SPECIFICI

1. Ciascun Appalto Specifico verrà affidato dalla singola Amministrazione nel rispetto e alle condizioni stabilite al paragrafo 25 del Capitolato d'Oneri e agli artt. 3 e 4 del presente Accordo Quadro.
2. Fermo quanto stabilito in altre parti del presente Accordo Quadro e relativi Allegati, nell'Ordine di Fornitura che verrà inviato al Fornitore affidatario dell'Appalto Specifico, l'Amministrazione dovrà indicare:
 - la motivazione oggettiva che ha giustificato la scelta dell'Amministrazione sulla base dell'applicazione della formula di cui al paragrafo 25 del Capitolato d'onori – in ragione dei propri fabbisogni, come specificato nel citato par. 25;
 - l'importo contrattuale ed il quantitativo del/i servizio/i;
 - il/i luogo/ghi di esecuzione del/i servizio/i;
 - la durata del Contratto di fornitura;
 - laddove necessario, predisporre/integrare il documento dei rischi da interferenze.

Nel caso di Appalto Specifico affidato da un Soggetto Aggregatore, nell'Ordine di fornitura il Soggetto Aggregatore, inoltre:

- dovrà indicare tutte le singole Amministrazioni per le quali il Soggetto Aggregatore effettua l'affidamento;
 - dovrà indicare gli importi e i quantitativi relativi ad ogni singola Amministrazione;
 - potrà indicare le eventuali modalità di ripartizione degli obblighi di fatturazione tra il Soggetto Aggregatore e le singole Amministrazioni.
3. L'utilizzo dell'Accordo Quadro avviene esclusivamente attraverso il Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione. L'accesso e l'utilizzo del Sistema sono disciplinati dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione, Parte I, che le Amministrazioni e il Fornitore dichiarano di ben conoscere ed accettare



integralmente.

4. Sono legittimate ad utilizzare l'Accordo Quadro, ai sensi della normativa vigente, le Amministrazioni come definite nel precedente articolo 1 e nel Capitolato tecnico.
5. Per potere acquistare attraverso l'Accordo Quadro ed emettere validi Ordini di Fornitura, il Punto Ordinate dell'Amministrazione deve preventivamente abilitarsi al Sistema di e-Procurement. Resta inteso che l'abilitazione del Punto Ordinate non comporta, in capo alla Consip S.p.A. e/o al Ministero, una verifica dei poteri di acquisto attribuiti a ciascuna Unità Ordinate.
6. Le predette Amministrazioni, previa effettuazione di apposita abilitazione al Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione tramite il proprio Punto Ordinate attraverso l'apposita procedura prevista dal Sistema, utilizzano l'Accordo Quadro mediante Ordini di Fornitura. L'Ordine di Fornitura consiste in un documento informatico identificato con un apposito numero e generato automaticamente dal Sistema sulla base dei dati forniti dal Punto Ordinate, con le modalità di seguito descritte.
7. Affinché l'Ordine di Fornitura possa produrre effetti, esso deve assumere la forma di un documento informatico generato dal Sistema, sottoscritto con firma digitale dal Punto Ordinate e trasmesso al Fornitore attraverso il Sistema. Non è consentito l'invio di Ordini di Fornitura con altre modalità. Il Fornitore prende atto e accetta che non dovrà in alcun modo dare seguito ad Ordini di Fornitura che non siano trasmessi nel rispetto delle modalità di cui sopra.
8. Ove il Fornitore ritenga di non poter dare esecuzione ad Ordini di Fornitura provenienti da un soggetto non legittimato, in base alla normativa vigente, ad utilizzare gli Accordi Quadro, dovrà, tempestivamente, e comunque entro quattro giorni solari dal ricevimento degli Ordini stessi, informare l'Amministrazione e Consip S.p.A., spiegando le ragioni del rifiuto.
9. Qualora l'Ordine di Fornitura non sia completo in ogni sua parte necessaria, l'Ordine di Fornitura medesimo non avrà validità e il Fornitore non dovrà darvi esecuzione; quest'ultimo, tuttavia, dovrà darne tempestiva comunicazione alla Amministrazione, entro e non oltre quattro giorni solari dal ricevimento dell'Ordine stesso. In tal caso, l'Amministrazione potrà emettere un nuovo Ordine di Fornitura, secondo le indicazioni sopra riportate.
10. Per effetto dell'Ordine di Fornitura, il Fornitore sarà obbligato ad eseguire la fornitura richiesta, nell'ambito dell'oggetto contrattuale, restando inteso che in caso di mancata utilizzazione dell'Accordo Quadro da parte dei soggetti sopra indicati nulla potrà essere preteso a qualsiasi titolo dal medesimo Fornitore il quale, infatti, sarà tenuto a svolgere le attività, effettuare le forniture e prestare i servizi solo a seguito della ricezione degli Ordini di Fornitura, compilati ed inviati entro i termini e in conformità alle condizioni sopra indicate.
11. I singoli Contratti di fornitura si concludono il quarto giorno lavorativo successivo alla ricezione da parte del Fornitore degli Ordini di Fornitura inviati dalle medesime Amministrazioni. Spirato il predetto termine, l'Ordine di Fornitura è irrevocabile per le Parti e, per l'effetto, il Fornitore è tenuto a dare esecuzione completa alla fornitura richiesta. Qualora il Fornitore non abbia autorizzato Consip S.p.A. alla pubblicazione delle generalità e del codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul conto/i corrente/i dedicato/i, il Fornitore medesimo sarà tenuto a comunicare, entro e non oltre due giorni dalla conclusione del singolo Contratto di fornitura i surrichiamati dati alle Amministrazioni ordinanti.
12. Il Fornitore prende atto, rinunciando ora per allora a qualsiasi pretesa di risarcimento o di indennizzo, che l'Amministrazione ha la facoltà di revocare l'Ordine di Fornitura, avvalendosi esclusivamente del Sistema, da esercitarsi entro un giorno lavorativo dall'emissione dell'Ordine di Fornitura.
13. Qualora venga richiesto da Consip S.p.A., il Fornitore, entro un giorno lavorativo dalla richiesta, ha l'obbligo di dare riscontro alla medesima Consip S.p.A., anche per via telematica, di ciascun Ordine di Fornitura divenuto irrevocabile.
14. Le Amministrazioni provvederanno, al momento dell'emissione del singolo Ordine di Fornitura, tra le altre cose: i) alla nomina del Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 ii) alla nomina del Direttore dell'esecuzione, laddove le relative funzioni non siano svolte dal Responsabile del procedimento nel rispetto degli artt. 101, 102 e 111 del D.Lgs. n. 50/2016; iii) ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., degli artt. 6 e 7 del Decreto Legge 12 novembre 2010, n. 187 nonché della Determinazione



dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora ANAC) n. 8 del 18 novembre 2010, alla indicazione sul medesimo Ordine di Fornitura del CIG (Codice Identificativo Gara) "derivato" rispetto a quello dell'Accordo Quadro e da esse richiesto nonché del CUP (Codice Unico Progetto) ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3. Contestualmente all'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, l'Amministrazione provvederà altresì a comunicare a tutti gli aggiudicatari dell'Accordo Quadro gli esiti del procedimento di affidamento dell'appalto specifico, alla luce dei fabbisogni espressi dall'Amministrazione attraverso il comparatore, con le modalità indicate nella documentazione messa a disposizione sul portale "Acquisiti in rete" in fase di attivazione dell'Accordo Quadro.

15. Le Amministrazioni procedono ad inviare a Consip S.p.A. il certificato di verifica di conformità di cui all'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 relativamente ai singoli Contratti di fornitura, anche ai fini dello svincolo della/e garanzia/e ex art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016. Resta salva la facoltà per Consip S.p.A. di svolgere verifiche ispettive e controlli sull'esecuzione delle singole prestazioni.
16. Le Amministrazioni possono, nei limiti di quanto previsto all'art. 106, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, chiedere al Fornitore prestazioni supplementari rispetto al Contratto di Fornitura, che si rendano necessarie, ove un cambiamento del contraente produca entrambi gli effetti di cui all'art. 106, comma 1, lettera b), D. Lgs. n. 50/2016; l'Amministrazione comunicherà all'ANAC tale modifica entro i termini di cui all'art. 106, comma 8, del medesimo decreto.
17. Le Amministrazioni possono apportare modifiche al contratto di fornitura ove siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all'art. 106, comma 1, lettera c), D. Lgs. 50/2016, fatto salvo quanto previsto all'art. 106, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016. Al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 106, comma 14, del D. Lgs. 50/2016 l'Amministrazione comunicherà all'ANAC tale modifica entro i termini e con le modalità ivi indicati. In entrambi i casi sopra descritti, l'Amministrazione eseguirà le pubblicazioni prescritte dall'art. 106, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016.
18. Le Amministrazioni potranno apportare le modifiche di cui art. 106, comma 1, lett. d), del D. Lgs. n. 50/2016, nel pieno rispetto di tale previsione normativa.
19. Ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016, ove ciò si renda necessario in corso di esecuzione, l'Amministrazione potrà imporre al Fornitore affidatario dell'Appalto Specifico un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell'importo del contratto alle stesse condizioni ed agli stessi prezzi unitari previsti nel presente contratto. In tal caso, il Fornitore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

ARTICOLO 7 - OBBLIGAZIONI GENERALI DEL FORNITORE

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività oggetto degli Appalti Specifici basati sul presente Accordo Quadro, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nell'Accordo Quadro, nel Capitolato d'Oneri, nel Capitolato Tecnico, nell'Ordine di fornitura, ivi inclusi i rispettivi Allegati.
3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche e qualitative eventualmente migliorate in Offerta tecnica e alle specifiche indicate nel Capitolato d'Oneri e nei relativi Allegati; in ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula dell'Accordo Quadro, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nell'Ordine di fornitura, ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti delle Amministrazioni e/o della Consip S.p.A., assumendosene ogni relativa alea.



5. Il Fornitore si impegna espressamente a:
 - a) impiegare, a proprie cura e spese, tutte le strutture e il personale necessario per l'esecuzione dei Contratti di Fornitura secondo quanto specificato nell'Accordo Quadro e nei rispettivi Allegati e negli atti di gara richiamati nelle premesse;
 - b) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
 - c) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alla Consip S.p.A. e alle singole Amministrazioni, per quanto di propria competenza, di monitorare la conformità dei servizi e delle forniture alle norme previste nell'Accordo Quadro e nei Contratti di Fornitura;
 - d) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
 - e) nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, ad osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalle Amministrazioni o dalla Consip S.p.A., per quanto di rispettiva ragione;
 - f) comunicare tempestivamente a Consip S.p.A. e alle Amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione dell'Accordo Quadro e nei singoli Appalti Specifici, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
 - g) non opporre a Consip S.p.A. e alle Amministrazioni qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla fornitura e/o alla prestazione dei servizi;
 - h) manlevare e tenere indenne Consip S.p.A. e le Amministrazioni da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti;
 - i) adottare, in fase di esecuzione contrattuale, le eventuali cautele rese necessarie dallo svolgimento delle prestazioni affidate in locali o ambienti in cui l'Amministrazione Contraente tratta informazioni classificate, con particolare riguardo alle specifiche misure previste dalla normativa in proposito vigente;
 - j) rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del D. Lgs. n. 50/2016.
6. Le attività necessarie per la predisposizione dei mezzi e per l'attivazione dei servizi e/o delle forniture oggetto dell'Accordo Quadro e dei singoli Contratti di Fornitura, eventualmente da svolgersi presso gli uffici delle Amministrazioni, dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con le Amministrazioni stesse nel rispetto di quanto stabilito nel Capitolato Tecnico; peraltro, il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli uffici delle Amministrazioni continueranno ad essere utilizzati dal personale delle Amministrazioni stesse e/o da terzi autorizzati. Il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze delle Amministrazioni e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.
7. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle Amministrazioni e/o da terzi autorizzati.
8. Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale specializzato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali; detto personale potrà accedere agli uffici delle Amministrazioni nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali procedure.
9. Il Fornitore si obbliga a: (a) dare immediata comunicazione a Consip S.p.A. e alle singole Amministrazioni, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui all'Accordo Quadro e ai singoli Contratti di Fornitura; (b) prestare i servizi nei luoghi che verranno indicati nei Contratti di Fornitura stessi.
10. Il Fornitore prende atto e accetta che i servizi oggetto dell'Accordo Quadro dovranno essere prestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici delle Amministrazioni.



11. Nel rispetto della normativa vigente, i servizi oggetto dell'Accordo Quadro e dei singoli Contratti di Fornitura non sono affidati al Fornitore in via esclusiva, pertanto le Amministrazioni possono affidare le stesse forniture, attività e servizi anche a soggetti terzi, diversi dal medesimo Fornitore.
12. Il Fornitore è tenuto a comunicare a Consip S.p.A. e alle altre Amministrazione ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire a Consip S.p.A. entro 15 (quindici) giorni dall'intervenuta modifica.
13. Ai sensi dell'art. 105, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016, con riferimento a tutti i sub-contratti stipulati dal Fornitore per l'esecuzione del contratto, è fatto obbligo al Fornitore stesso di comunicare, a Consip S.p.A. e all'Amministrazione interessata, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto delle attività, delle forniture e dei servizi affidati. Eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto dovranno essere altresì comunicate a Consip S.p.A. e all'Amministrazione interessata.
14. Il monitoraggio di tutte le attività relative all'Accordo Quadro è effettuato dalla Consip mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, anche attraverso strumenti di "Information Technology", adottate in base alle esigenze di volta in volta individuate dalla/e Amministrazione/i e/o dalla Consip; a tal fine, il Fornitore si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibili dette attività di monitoraggio, per quanto di sua competenza. In particolare potrà essere richiesto al Fornitore l'invio periodico di informazioni, secondo le modalità innanzi specificate, per via telematica riguardanti tra l'altro: le Amministrazioni Contraenti; gli Ordini di Fornitura ricevuti con indicazione della data di emissione e suddivisi per Amministrazione, completi di:
 - quantitativo, importo, valore stimato di contratto;
 - data di emissione dell'Ordinativo di Fornitura;
 - gli importi fatturati suddivisi per Amministrazione Contraente.
15. La Consip si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi compreso l'andamento dei consumi della/e Amministrazione/i, e di richiedere al Fornitore l'elaborazione di report specifici, ivi inclusi quelli relativi alle penali eventualmente applicate dalle Amministrazioni contraenti che dovranno essere in ogni caso prodotti in sede di svincolo delle garanzie di cui al successivo art. 14, anche in formato elettronico e/o in via telematica, da inviare a Consip entro 15 giorni dalla data di richiesta, pena l'applicazione delle penali di cui oltre. In particolare, con riferimento al report sulle penali, il Fornitore dovrà, preventivamente allo svincolo, inviare una dichiarazione resa ai sensi degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, contenente a titolo esemplificativo: numero identificativo dell'ordine, lotto di riferimento, data di ricezione da parte del Fornitore della comunicazione di applicazione della penale, importo della penale, motivazione e indicazione dell'articolo da cui sorge la sanzione. La suddetta dichiarazione dovrà essere inviata anche in assenza di applicazione di penali.
16. Il Fornitore si obbliga a comunicare all'indirizzo P.E.C. dprpaconsip@postacert.consip.it la data di cessazione degli effetti dell'ultimo contratto di fornitura stipulato, entro 15 giorni dall'evento, dichiarando contestualmente che non sussistono altri contratti di fornitura, a valere sull'Accordo Quadro, ancora vigenti e/o efficaci.

ARTICOLO 8 - OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE

1. Il Fornitore dell'Accordo Quadro ha l'obbligo di tenere costantemente aggiornata, per tutta la durata del presente Accordo Quadro, la documentazione amministrativa richiesta e presentata a Consip S.p.A. per la stipula del presente Accordo Quadro. In particolare, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, ciascun Fornitore ha l'obbligo di:
 - a) comunicare, entro 15 (quindici) giorni dall'intervenuta modifica e/o integrazione, ogni modificazione e/o integrazione relativa al possesso dei requisiti di cui al paragrafo III.1.1 del Bando di gara;
 - b) comunicare, entro 15 (quindici) giorni dalle intervenute modifiche, le modifiche soggettive di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. Entro 15 (quindici) giorni dalla data di stipula dell'Accordo Quadro, pena l'applicazione delle penali stabilite al paragrafo 12.3 del Capitolato Tecnico, il Fornitore è tenuto a mettere a disposizione uno o più distinti contact center, dedicati all'Accordo Quadro e ai singoli Contratti di Fornitura, con le funzioni, e secondo le modalità descritte ai



paragrafi 8, 11.3 e 11.4 del Capitolato Tecnico.

3. Il Fornitore riconosce alle singole Amministrazioni Contraenti, con riferimento al servizio di presidio di cui al paragrafo 7 del Capitolato Tecnico, la facoltà di richiedere la sostituzione del personale dedicato allo svolgimento delle prestazioni contrattuali qualora detto personale fosse ritenuto non idoneo alla perfetta e regolare esecuzione del singolo Contratto di Fornitura e non rispondente ai profili professionali di cui al paragrafo 10.3 del Capitolato tecnico. In tal caso, a seguito di motivata richiesta da parte dell'Amministrazione Contraente, il Fornitore si impegna a procedere alla sostituzione di una o più risorse con risorse in possesso delle competenze previste nel Capitolato Tecnico e nell'offerta Tecnica, se migliorativa, entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione inviata dall'Amministrazione Contraente e a garantire la continuità dell'erogazione delle prestazioni oggetto del Contratto di Fornitura. L'esercizio di tale facoltà da parte delle singole amministrazioni contraenti non comporta alcun onere per le stesse.

4. Con riferimento al servizio di presidio di cui al paragrafo 7 del Capitolato Tecnico, nel caso in cui debba provvedere alla sostituzione di una risorsa coinvolta nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, il Fornitore si obbliga a comunicarlo alle Amministrazioni Contraenti con un preavviso di 30 (trenta) giorni solari, e a mettere a disposizione di queste ultime una nuova risorsa in possesso di competenze ed esperienze, in tipologia e durata, non inferiori a quelle della risorsa da sostituire.

Qualora, nel corso dell'esecuzione contrattuale e con un preavviso di almeno 5 giorni lavorativi, l'Amministrazione chieda al Fornitore di verificare l'effettiva presenza, all'interno delle sedi adottate dal Fornitore per l'erogazione dei servizi dello specifico contratto attuativo, di personale in possesso di una o più competenze richieste dal par. 10.3 del Capitolato tecnico, il Fornitore si obbliga ad ospitare le persone nominate dall'Amministrazione presso le sedi indicate nel Piano di esecuzione dei servizi per la verifica richiesta.

Nel caso in cui, nel corso delle suddette verifiche, emerga l'assenza di personale assegnato alle sedi indicate nel Piano di esecuzione dei servizi, con le suddette competenze richieste, l'Amministrazione notificherà al Fornitore le non conformità rilevate, e contestualmente verranno applicate le penali di cui al paragrafo 12.3.1 del Capitolato tecnico. Nel caso in cui, trascorsi i 30 giorni dalla notifica, la non conformità precedentemente notificata persista, l'Amministrazione potrà risolvere il Contratto attuativo.

5. Con riferimento al personale munito di certificazioni tecniche di prodotto di cui ai brand principali e secondari, nel caso in cui debba provvedere alla sostituzione di una risorsa certificata, il Fornitore si obbliga a sostituirla con una nuova risorsa in possesso della/e medesima/e certificazione/i posseduta/e dalla risorsa da sostituire.
6. Posto che le certificazioni devono essere sempre mantenute in corso di validità, qualora, in corso di esecuzione, la certificazione non possa essere rinnovata a causa della sopravvenuta scomparsa di un brand dal mercato, il Fornitore si obbliga a darne tempestiva comunicazione a Consip, fornendo adeguata documentazione a supporto. Resta fermo che, ove si verifichi tale eventualità, il Fornitore è tenuto a garantire un numero di certificazioni tale da conservare il punteggio ottenuto nella fase di affidamento dell'Accordo Quadro. Pertanto, laddove non abbia già presentato, in tale fase, un numero di certificati sovrabbondante ai fini del conseguimento del punteggio tecnico ottenuto, il Fornitore si obbliga a presentare una nuova certificazione, di un nuovo brand, per lo stesso ambito tecnologico a cui fa riferimento la certificazione non più rinnovabile.

ARTICOLO 9 - VERIFICHE ISPETTIVE

1. La Consip S.p.A. potrà effettuare apposite verifiche ispettive relativamente ai servizi oggetto del presente Accordo Quadro e dei singoli Contratti di fornitura, anche in ragione di quanto stabilito nel Capitolato Tecnico; le predette verifiche ispettive potranno essere eseguite dalla Consip S.p.A. anche avvalendosi di Organismi di Ispezione (anche Ente terzo) accreditati secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 per tutta la durata dell'Accordo Quadro e dei Contratti di fornitura. I costi delle verifiche ispettive saranno a totale carico del Fornitore nei limiti dei valori massimi, riferiti sia ai Contratti di Fornitura sia all'Accordo Quadro, così come stabiliti nel Capitolato d'onori. La Consip si riserva, in ogni caso, di effettuare ulteriori verifiche ispettive a proprie spese.



2. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalle Amministrazioni, oltre che dalla Consip S.p.A. per quanto di propria competenza.
3. Nel caso in cui le precedenti attività di verifica abbiano esito negativo, la Consip S.p.A., in conformità a quanto previsto al successivo articolo "Risoluzione", si riserva di risolvere l'Accordo Quadro.
Il Fornitore si impegna ad effettuare, nei confronti di Consip S.p.A., i pagamenti dei costi per le verifiche ispettive effettuate dall'Ente Terzo, dietro presentazione di fattura elettronica che verrà emessa da Consip al termine del ciclo ispettivo, corredata del relativo documento di rendicontazione analitica delle attività ispettive svolte dall'Organismo di Ispezione incaricato.
4. Il Fornitore si impegna, in particolare, ad effettuare il pagamento dell'importo indicato in fattura a favore della Consip nel termine massimo di 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura medesima, mediante accredito, con bonifico bancario sull'IBAN n. IT 27 X 03069 05036 100000004389 Bic BCITITMM.
5. In caso di inadempimento dell'obbligo di pagamento dei costi di cui al presente articolo, la Consip assegnerà un termine di 15 giorni per porre fine all'inadempimento, decorso inutilmente il quale, Consip S.p.A. ha la facoltà di rivalersi per il pagamento, sulla garanzia prestata dal Fornitore in favore della Consip.
6. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto della escussione effettuata dalla Consip S.p.A. per il pagamento dei costi delle verifiche ispettive effettuate dall'Ente Terzo, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Consip S.p.A. In caso di inadempimento, la Consip S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolto l'Accordo Quadro.

ARTICOLO 10 - VERIFICA DI CONFORMITÀ

1. Con riferimento al singolo Contratto di Fornitura, ciascuna Amministrazione Contraente procederà ad effettuare la verifica di conformità dei servizi oggetto dell'Appalto Specifico per la verifica della corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali; tale verifica, che potrà essere eseguita anche a campione, verrà svolta dalle Amministrazioni Contraenti avvalendosi altresì, con cadenza trimestrale, dell'esame del Report degli asset e dei servizi, nonché del Report dei livelli di servizio conseguiti, predisposti dal Fornitore in conformità a quanto richiesto nel paragrafo 11.5 del Capitolato Tecnico e, una volta accertata la completezza e correttezza degli stessi, l'Amministrazione Contraente emetterà un verbale relativo al positivo esito delle verifiche, la cui data verrà considerata quale "Data di accettazione dei servizi".
La verifica di conformità sarà svolta dalle Amministrazioni nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 101 e 102 del D. Lgs. n. 50/2016, nonché di quanto previsto nei provvedimenti di attuazione.
2. Le verifiche di conformità di cui al precedente comma si intendono positivamente superate solo se abbiano dato esito positivo e i servizi siano risultati conformi alle prescrizioni dell'Accordo Quadro, del Capitolato Tecnico e dell'offerta tecnica, ove migliorativa; tutti gli oneri e le spese delle verifiche di conformità sono a carico del Fornitore.
3. Nel caso di esito positivo della verifica di conformità relativamente ai servizi oggetto dell'Appalto Specifico, la data del relativo verbale verrà considerata quale "Data di accettazione del servizio", salvo diverso accordo tra l'Amministrazione contraente ed il Fornitore sulla data di inizio dell'erogazione.
4. Nel caso di esito negativo delle verifiche di conformità effettuate in corso d'opera a norma del successivo comma, il Fornitore dovrà svolgere ogni attività necessaria affinché la verifica sia ripetuta e positivamente superata, salvo in ogni caso l'applicazione delle penali di cui oltre.
5. Conclusa positivamente la verifica di conformità, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dalla conclusione della stessa, l'Amministrazione Contraente rilascia il certificato di pagamento o altro documento equivalente ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore.
6. Le Amministrazioni Contraenti e la Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, potranno effettuare unilaterali verifiche, anche in corso d'opera, per l'accertamento della conformità dei servizi resi disponibili.
7. Su richiesta del Fornitore, il Responsabile del Procedimento dell'Amministrazione contraente e/o di Consip S.p.A. emetterà/nno il certificato di esecuzione prestazioni dei servizi (CES), coerentemente al modello predisposto



dall'Autorità Nazionale Anticorruzione. Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica, da parte dell'Amministrazione contraente, dell'avvenuta esecuzione dei servizi oggetto dell'ordine di fornitura e della conseguente verifica di conformità dei medesimi, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente.

8. In caso di mancata attestazione di regolare esecuzione, la singola Amministrazione potrà risolvere il contratto di fornitura e provvederà a dare comunicazione a Consip S.p.A. la quale potrà risolvere il presente Accordo Quadro.

ARTICOLO 11 - CORRISPETTIVI E FATTURAZIONE

1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per le prestazioni oggetto di ciascun Appalto Specifico sono indicati nell'Offerta Economica, di cui all'Allegato C del presente Accordo Quadro.
2. I corrispettivi si riferiscono ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
3. Resta in ogni caso inteso che:
 - i. con riferimento ai servizi di gestione e manutenzione - ad esclusione del cablaggio, dell'IMAC e del service desk, disciplinati, rispettivamente, ai paragrafi 4 e 5 del Capitolato Tecnico, i cui corrispettivi sono espressi in canoni mensili - nel caso di avvio/termine dei servizi sugli apparati nel corso del mese, il corrispettivo sarà riconosciuto sulla base del numero effettivo di giorni del mese in cui il Fornitore ha svolto i predetti servizi;
 - ii. con riferimento al servizio di presidio disciplinato al paragrafo 7 del Capitolato Tecnico, il cui corrispettivo è espresso in un canone mensile, nel caso di avvio/termine dei servizi nel corso del mese il corrispettivo sarà riconosciuto sulla base del numero effettivo di giorni del mese in cui il Fornitore ha svolto il predetto servizio;
 - iii. con riferimento ai servizi di IMAC, Interventi sul cablaggio e Service Desk, di cui rispettivamente ai paragrafi 4.4.1, 6 e 8 del Capitolato Tecnico, i corrispettivi sono riconosciuti in funzione dei singoli pacchetti parzialmente usufruiti/integralmente esauriti (interventi sul cablaggio e IMAC) e dei ticket gestiti (Service Desk), come meglio precisato nel Capitolato Tecnico;
 - iv. con riguardo al servizio IMAC e agli interventi sul cablaggio, di cui rispettivamente ai paragrafi 4.4.1 e 6 del Capitolato Tecnico, nel caso in cui, al termine della durata del Contratto di Fornitura, il singolo pacchetto di interventi/lavorazioni non sia stato completamente utilizzato dall'Amministrazione Contraente, il relativo corrispettivo sarà comunque riconosciuto al Fornitore per intero;
 - v. per le attività di Assessment e predisposizione del Piano di Esecuzione dei Servizi, così come per tutte le attività indicate nel paragrafo 10.1, 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6 del Capitolato Tecnico relative alla gestione dell'Accordo Quadro e dei singoli Contratti di Fornitura, non è previsto alcun corrispettivo, dovendosi tali attività intendersi remunerate attraverso i corrispettivi previsti per i servizi di gestione, manutenzione, cablaggio, presidio e service desk.
4. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione dell'Accordo Quadro e dei singoli Appalti Specifici, dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti Autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
5. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore medesimo di ogni relativo rischio e/o alea. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati, ad eccezione di quanto previsto dal successivo comma 30.
6. Tali corrispettivi sono dovuti dalle Amministrazioni Contraenti al Fornitore a decorrere dalla "Data di accettazione", successivamente all'esito positivo della verifica di conformità della prestazione.
7. Ciascuna fattura dovrà contenere, oltre alle indicazioni che verranno fornite dall'Amministrazione, il riferimento all'Accordo Quadro, al singolo Ordine cui si riferisce, e dovrà essere intestata e trasmessa alla Amministrazione. Il CIG (Codice Identificativo Gara) "derivato" rispetto a quello dell'Accordo Quadro o il CUP (Codice Unico di Progetto) ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della Legge 16 gennaio 2003, comunicato dalle Amministrazioni, sarà inserito



nelle fatture a cura del Fornitore, e dovrà essere indicato dalle Amministrazioni nei rispettivi pagamenti ai fini dell'ottemperanza agli obblighi scaturenti dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

8. Nel caso in cui l'aggiudicatario sia un R.T.I., gli obblighi di cui sopra dovranno essere tutti puntualmente assolti sia nelle fatture emesse dalla mandataria, sia dalle mandanti, nel rispetto delle condizioni e delle modalità tutte disciplinate dal successivo comma del presente articolo.
9. I predetti corrispettivi saranno fatturati come segue:
 - i. con riguardo ai servizi di gestione, manutenzione e presidio di cui, rispettivamente ai paragrafi 4, 5 e 7 del Capitolato Tecnico, con cadenza trimestrale, fermo in ogni caso il rispetto di quanto previsto nel paragrafo 11.5 del Capitolato Tecnico;
 - ii. con riguardo ai servizi di IMAC, Interventi sul cablaggio e Service Desk, di cui rispettivamente ai paragrafi 4.4.1, 6 e 8 del Capitolato Tecnico, con cadenza trimestrale, fermo in ogni caso il rispetto di quanto previsto nel paragrafo 11.5 del Capitolato Tecnico,e saranno corrisposti dalle Amministrazioni secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti e previo accertamento della prestazione effettuate.
10. Ciascuna fattura dovrà essere inviata in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi. Il Fornitore si impegna, inoltre, ad inserire nelle fatture elettroniche i dati e le informazioni che la singola Amministrazione Contraente riterrà di richiedere, nei limiti delle disposizioni normative vigenti.
11. Ai fini del pagamento di corrispettivi di importo superiore ad euro 5.000,00, l'Amministrazione Contraente procederà in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40.
12. Rimane inteso che l'Amministrazione, prima di procedere al pagamento del corrispettivo, acquisirà d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) attestante la regolarità del Fornitore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
13. A decorrere dal 1 Febbraio 2020, per gli acquisti di beni e dal 1 Febbraio 2021, per gli acquisti di servizi, ai sensi dell'articolo 1, comma 412 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nonché dall'articolo 3 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 7 dicembre 2018, così come modificato dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 27 dicembre 2019, e in conformità alle "Linee Guida per l'emissione della trasmissione degli ordini elettronici adottate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze" in data 29 dicembre 2020, l'Amministrazione Contraente rientrante nell'ambito applicativo della normativa sopra richiamata, dovrà, fatta eccezione per le esclusioni previste dal par. 3.1.2 delle richiamate Linee guida, trasmettere al Nodo di Smistamento degli Ordini di acquisto (NSO), il documento informatico attestante l'Ordinativo di Fornitura stesso (di seguito "Ordine NSO"). A tal fine, l'Amministrazione Contraente utilizza la funzione di trasmissione automatica al NSO, disponibile sul Sistema di e-procurement di Consip S.p.A., o, in alternativa, trasmette, l'Ordine NSO attraverso altre piattaforme.
14. Ciascuna fattura relativa agli acquisti, da e per conto degli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 19, comma 2, lettere b) e c), del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, dovrà riportare gli estremi dei documenti informatici attestanti l'ordinazione e l'esecuzione dell'acquisto, trasmessi per mezzo del NSO. Qualora la fattura non indichi gli estremi dell'Ordine NSO da cui promana, a causa del mancato invio dell'Ordine NSO da parte dell'Ente, quest'ultimo è tenuto a provvedere al mancato invio con la trasmissione di un Ordine di convalida, secondo le modalità indicate nelle Linee Guida sopra richiamate. La mancanza dell'Ordine NSO non fa venir meno la validità della fattura regolarmente emessa dal Fornitore; conseguentemente, in caso di ritardato pagamento dovuto al tardivo invio dell'Ordine NSO, verranno riconosciuti al Fornitore gli interessi di cui al successivo comma 18 oltre quanto previsto dai successivi commi in merito alla possibilità di sospensione delle prestazioni contrattuali.
15. Le Amministrazioni contraenti opereranno sull'importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % che verrà liquidata dalle stesse solo al termine del Contratto di Fornitura; le ritenute possono essere svincolate solo



in sede di liquidazione finale, in seguito all'approvazione del certificato di verifica di conformità e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.

16. I termini di pagamento delle predette fatture saranno definiti secondo le modalità di cui alla normativa vigente, e, in particolare, dell'art. 113 bis del Codice e del D.Lgs. n. 231/2002 s.m.i. I corrispettivi saranno accreditati, a spese dell'Amministrazione Contraente o del Fornitore ove sia previsto da norme di legge o regolamentari, su:
- conto corrente n. 770001, intestato a Fastweb S.p.A. presso Deutsche Bank – filiale di Milano – Corso Sempione, 77, Codice IBAN IT41F0310401607000000770001;
 - conto corrente n. 00000629323, intestato a Maticmind S.p.A. presso Montepaschi di Siena S.p.A., Codice IBAN IT49R010302060000000629323;
 - conto corrente n. 01000003175, intestato a N&C S.r.l. presso Credito Emiliano S.p.A., Codice IBAN IT 26 O 03032 16001 01000003175;
 - conto corrente n. 15188008, intestato a Consorzio Stabile Consielte S.c.r.l. presso Crédit Agricole di Tremestieri Etneo (CT) , Codice IBAN IT89V0623084290000015188008.

Il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

17. Le generalità e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare sul/sui predetto/i conto/i sono contenute in apposita e separata autorizzazione rilasciata alla Consip la quale ancorché non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro.
18. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
19. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto alle Amministrazioni e alla Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito indicate nell'Accordo Quadro e nei singoli Appalti Specifici; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
20. Le singole imprese costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti dell'Amministrazione Contraente, dovranno provvedere ciascuna alla fatturazione delle sole attività effettivamente svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara risultanti nell'atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, che il Fornitore si impegna a trasmettere in copia, ove espressamente richiesto dall'Amministrazione Contraente. Ogni singola fattura dovrà contenere la descrizione di ciascuno dei servizi cui si riferisce.
21. Il pagamento verso il Fornitore dovrà essere effettuato dalle Amministrazioni Contraenti direttamente a favore di ciascun membro del RTI come risultante dall'atto costitutivo del RTI medesimo. In ogni caso, la società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate dalle singole imprese membri del RTI e, in maniera unitaria, le fatture di tutte le imprese raggruppate e prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate da ciascuna. Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall'art. 48, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016.
22. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nell'Accordo Quadro e nei singoli Appalti Specifici, salvo quanto diversamente previsto nell'Accordo Quadro medesimo.
23. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, i singoli Contratti di Fornitura e/o l'Accordo Quadro si potranno risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi tramite pec o con lettera raccomandata A/R, rispettivamente dalle Amministrazioni Contraenti e dalla Consip S.p.A., ciascuno per quanto di propria competenza.
24. È ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti dell'Amministrazione a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di fornitura, nel rispetto dell'art. 106, comma 13, del



D.Lgs. n. 50/2016. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per l'Amministrazione Contraente di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Amministrazione Contraente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al successivo articolo 26.

25. Ai fini del versamento dell'IVA per cessione di beni e prestazioni di servizi a favore delle Pubbliche Amministrazioni, si applica quanto previsto dall'art. 17-ter del d.P.R. n. 633 del 1972 ("split payment"), introdotto dall'art. 1, comma 629, della legge n. 190 del 2014, come modificato dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e le relative disposizioni di attuazione tra le quali il DM 23 gennaio 2015 come modificato dal DM 27 giugno 2017.
26. È facoltà del Fornitore non inadempiente, nel caso di ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti che si protragga oltre 30 giorni dopo il termine di pagamento stabilito al precedente comma 9, di sospendere le prestazioni contrattuali oggetto del Contratto di fornitura per il quale l'Amministrazione si è resa inadempiente. La sospensione è subordinata alla previa comunicazione da inviare all'Amministrazione medesima con almeno 15 giorni di preavviso decorrenti dalla scadenza del termine di 30 giorni successivi al termine di pagamento stabilito. Resta inteso che il Fornitore, non appena l'Amministrazione abbia provveduto al detto pagamento, provvede al tempestivo riavvio dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali. Resta salva la disciplina applicabile in tema di interruzione di pubblico servizio.
27. In caso di pericolo di insolvenza di Organismi di diritto pubblico di cui all'art. 3 comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016, diversi dalle società pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, è facoltà del Fornitore non inadempiente richiedere di prestare idonea garanzia per l'adempimento dell'obbligazione di pagamento relativa all'Ordine di fornitura; tale garanzia dovrà essere rilasciata per un importo pari al 20% del valore dell'Ordine di fornitura. La garanzia dovrà essere richiesta dal Fornitore entro il termine di 4 giorni lavorativi dalla ricezione dell'ordine e l'Amministrazione dovrà rilasciarla entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta. Il Fornitore non inadempiente è legittimato a sospendere l'esecuzione della fornitura fino ad avvenuta ricezione della garanzia richiesta. Decorso inutilmente il termine per il rilascio della garanzia e ferma restando la facoltà di sospensione dell'esecuzione, è facoltà del Fornitore, ai sensi dell'art. 1454 c.c., diffidare per iscritto l'Amministrazione ad adempiere entro 15 giorni, decorsi inutilmente i quali il contratto s'intenderà risolto di diritto. Resta salva la facoltà dell'Amministrazione di recedere dal contratto di fornitura in caso di sospensione.
28. In caso di Ordinativi effettuati da Organismi di diritto pubblico di cui all'art. 3 comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016, verso i quali il Fornitore vanta un credito certo, liquido, esigibile e non più contestabile, maturato del presente AQ o in precedenti rapporti contrattuali, il Fornitore è legittimato a sospendere l'esecuzione del contratto di fornitura fino ad avvenuta ricezione della comprova del pagamento per l'adempimento del debito pregresso. A tal fine il Fornitore dovrà fornire adeguata documentazione del credito vantato, ivi inclusa la specificazione delle fatture non pagate. Resta salva la facoltà dei suddetti soggetti di recedere dal contratto attuativo in caso di sospensione.
29. Fermo restando quanto stabilito al precedente comma, in caso di ordinativi effettuati da Amministrazioni verso le quali il Fornitore vanta un credito certo, liquido, esigibile e non più contestabile, maturato nel presente Accordo Quadro ovvero in precedenti rapporti contrattuali relativi alla fornitura di beni o servizi ricompresi nell'oggetto dell'Accordo Quadro, il Fornitore è legittimato a sospendere l'esecuzione del contratto di fornitura fino ad avvenuta ricezione della comprova del pagamento/stanziamento di fondi per l'adempimento del debito pregresso. A tal fine il Fornitore dovrà fornire adeguata documentazione all'Amministrazione del credito vantato, ivi inclusa la specificazione delle fatture non pagate. Resta salva la facoltà dell'Amministrazione di recedere dal contratto attuativo in caso di sospensione.
30. Gli Organismi di diritto pubblico, di cui all'art. 3 comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016, nell'Ordinativo di fornitura,



accettano preventivamente la cessione dei crediti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 106, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016.

31. Nel caso in cui l'Amministrazione si renda inadempiente nel pagamento del corrispettivo, ai sensi dell'art. 1454 c.c., è facoltà del Fornitore diffidare per iscritto l'Amministrazione ad adempiere entro 15 giorni ovvero nel maggior termine e secondo le modalità previsti dalla normativa speciale, decorsi inutilmente i quali il contratto di fornitura s'intenderà risolto di diritto.
32. I corrispettivi dovuti al Fornitore, a decorrere dal secondo anno di esecuzione, sono oggetto di revisione sulla base di un'istruttoria condotta in considerazione dei prezzi di riferimento pubblicati dall'ANAC ai sensi dell'art. 9, comma 7, del D.L. 66/2014 o, in mancanza, in ragione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 1, comma 511, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
33. Alle Amministrazioni Contraenti che effettueranno il pagamento dell'importo indicato in fattura in un termine inferiore rispetto a quello indicato al precedente comma 16 verrà riconosciuto uno sconto pari a 0,1%.
Lo sconto verrà riconosciuto, fatto salvo diverso accordo tra le parti, nella fattura relativa all'ultimo trimestre contrattuale, previa verifica del Fornitore dei pagamenti effettuati in anticipo rispetto al termine di cui al comma 16.
34. Alle Amministrazioni Contraenti che, all'atto dell'invio dell'Ordinativo di fornitura, si impegnano a corrispondere l'importo indicato in fattura mediante addebito SEPA Direct Debit (SDD) verrà riconosciuto uno sconto pari a 0,1%.
35. Agli Ordini di Fornitura non si applica l'anticipazione del prezzo del 20% di cui all'art. 35, comma 18, del Codice, in quanto non ricorrono i presupposti ivi previsti.

ARTICOLO 12 - COSTI DELLA SICUREZZA

1. Le Amministrazioni, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvedono, prima dell'emissione dell'Ordine di Fornitura, ad integrare il "Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze" allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto. In tale sede le Amministrazioni indicano i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).
2. Il Fornitore dovrà sottoscrivere per accettazione l'integrazione di cui al precedente comma. La predetta integrazione costituisce parte integrante e sostanziale dei documenti contrattuali.

ARTICOLO 13 - PENALI

1. Per ogni giorno di ritardo del Fornitore, non imputabile a Consip S.p.A. ovvero a forza maggiore o caso fortuito, nell'adempimento all'obbligo previsto al precedente articolo 8, comma 1, 2, 3 e 4 per la presentazione della documentazione ivi indicata, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari a euro 100,00 = (cento/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
2. Qualora al termine di ciascun ciclo di verifiche ispettive, così come disciplinate nel paragrafo 13 del Capitolato Tecnico, risulti che:
 - su più del 30% dei Contratti di fornitura derivanti dagli Appalti Specifici verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Contratto, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,25% (zero virgola venticinque per cento) del valore complessivo dei Contratti di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave;
 - su più del 50% degli Contratti di Fornitura derivanti dagli Appalti Specifici verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Contratto di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) del valore complessivo dei Contratti di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave;
 - su più del 75% dei Contratti di Fornitura derivanti dagli Appalti Specifici verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei



requisiti verificati per ciascun Contratto di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,75% (zero virgola settantacinque per cento) del valore complessivo dei Contratti di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave.

3. In caso di invio della reportistica in ritardo rispetto al termine di cui al precedente articolo 7 comma 15, per cause non imputabili a Consip S.p.A. ovvero a forza maggiore o caso fortuito, si procederà all'applicazione di una penale pari a 500,00 euro per ogni mese di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito. Anche in caso di applicazione delle penali, resta fermo l'obbligo di adempiere all'invio delle informazioni richieste, entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di applicazione della sanzione, pena una nuova applicazione delle penali.
4. In caso di invio delle informazioni richieste ai commi 2 e 4 del successivo articolo 30, oltre l'ultimo giorno del mese successivo a quello di pertinenza, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari a 1.000 euro per ogni mese di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Anche in caso di applicazione delle penali, resta fermo l'obbligo di adempiere all'invio delle informazioni richieste, entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di applicazione della sanzione, pena una nuova applicazione delle penali.

Resta inteso che, l'errata compilazione dei report previsti dai richiamati commi 2 e 4 del seguente articolo 30 deve intendersi, ai fini dell'applicazione delle penali di cui sopra, come mancato invio.

5. Per la disciplina delle penali contrattuali, anche legate ai livelli di servizio, si rinvia a quanto previsto al paragrafo 12.3 del Capitolato Tecnico, che deve intendersi in questo articolo integralmente trascritto; è sempre fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
6. Ai fini dell'applicazione delle penali di cui al comma che precede deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua il servizio in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui al presente Accordo Quadro, al Capitolato tecnico, all'Offerta tecnica ove migliorativa e agli Ordini di Fornitura. In tal caso, le Amministrazioni applicheranno al Fornitore le suddette penali sino alla data in cui il servizio inizierà ad essere eseguito in modo effettivamente conforme, al presente Accordo Quadro, al Capitolato tecnico, all'Offerta tecnica ove migliorativa e agli Ordini di Fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
7. Per ogni giorno di ritardo non imputabile all'Amministrazione, ovvero a forza maggiore o caso fortuito, i) rispetto ai previsti tempi di effettuazione delle verifiche di conformità o ii) di ripetizione delle prove di collaudo in caso di esito negativo delle verifiche di conformità, l'Amministrazione potrà applicare al Fornitore una penale pari al 1 per mille del valore del contratto di fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
8. In caso di nomina del Fornitore a Responsabile o sub responsabile del trattamento: nel caso in cui, all'esito delle verifiche, ispezioni e audit e assessment compiuti dall'Amministrazione o da terzi autorizzati, le misure di sicurezza adottate dal Responsabile primario/Sub responsabile del trattamento dovessero risultare inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inadeguate ad assicurare l'applicazione delle "Norme in materia di protezione dei dati personali", l'Amministrazione applicherà al Fornitore - Responsabile primario/Sub responsabile del trattamento una penale pari allo 0,3 per mille del valore complessivo del Contratto di fornitura per il quale sia stata prevista la nomina a Responsabile o Sub responsabile al trattamento, per ogni giorno necessario all'adozione di misure di sicurezza idonee ad assicurare l'applicazione delle "Norme in materia di protezione dei dati personali", salvo il maggior danno. Resta fermo quanto previsto al successivo art. 15.
9. Nel caso in cui il Fornitore rivesta il ruolo di responsabile/sub responsabile del trattamento ed il subappaltatore sia nominato sub responsabile o terzo autorizzato al trattamento: nel caso in cui, all'esito delle verifiche, ispezioni e audit e assessment compiute dall'Amministrazione o da terzi autorizzati, le misure di sicurezza adottate dal Sub-Responsabile/terzo autorizzato al trattamento dovessero risultare inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inadeguate ad assicurare l'applicazione delle "Norme in materia di protezione dei dati personali", l'Amministrazione applicherà al Fornitore - Responsabile primario del trattamento/Sub Responsabile una penale pari allo 0,3 per mille del valore complessivo del Contratto di fornitura per il quale sia stata prevista la nomina a Sub-Responsabile/terzo autorizzato al trattamento, per ogni giorno necessario all'adozione di misure di sicurezza idonee ad assicurare l'applicazione delle "Norme in materia di protezione dei dati personali", salvo il maggior danno. Resta



fermo quanto previsto al successivo art. 15.

10. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione di tutte le penali sopra stabilite, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto da Consip S.p.A. e/o dalla singola Amministrazione, per quanto di rispettiva competenza; in quest'ultimo caso, gli eventuali inadempimenti dovranno essere comunicati dalle Amministrazioni per conoscenza a Consip S.p.A.
11. In caso di contestazione dell'inadempimento da parte di Consip S.p.A. e/o della singola Amministrazione, per quanto di rispettiva competenza, il Fornitore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di n. 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano a Consip S.p.A. e/o all'Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio di Consip S.p.A. e/o dall'Amministrazione, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell'Accordo Quadro a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
12. Consip S.p.A. potrà, per l'applicazione delle penali dell'Accordo Quadro, avvalersi della garanzia disciplinata nell'Accordo Quadro, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. Le singole Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui all'Accordo Quadro con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero avvalersi della garanzia disciplinata nell'Accordo Quadro, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
13. Consip S.p.A., per le parti di sua competenza, potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore dell'Accordo Quadro, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni, nonché la risoluzione contrattuale per inadempimenti che comportino l'applicazione di penali oltre la predetta misura massima.
14. Le Amministrazioni, per le parti di loro competenza, potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del Contratto di Fornitura, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni, nonché la risoluzione contrattuale per inadempimenti che comportino l'applicazione di penali oltre la predetta misura massima.
15. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

ARTICOLO 14 - GARANZIE

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte nei confronti della Consip S.p.A. dal Fornitore con la stipula della Accordo Quadro, il Fornitore medesimo ha prestato le seguenti garanzie definitive per ciascun lotto:
 - Lotto 1: garanzia definitiva rilasciata in data 22/02/2022 dalla Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. avente n. 0947000000068397 di importo pari ad Euro 240.000 = (duecentoquarantamila/00);
 - Lotto 2: garanzia definitiva rilasciata in data 22/02/2022 dalla Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. avente n. 0947000000068349 di importo pari ad Euro 240.000 = (duecentoquarantamila/00);
 - Lotto 3: garanzia definitiva rilasciata in data 22/02/2022 dalla Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. avente n. 0947000000068396 di importo pari ad Euro 240.000 = (duecentoquarantamila/00);
 - Lotto 4: garanzia definitiva rilasciata in data 22/02/2022 dalla Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. avente n. 0947000000068398 di importo pari ad Euro 240.000 = (duecentoquarantamila/00);
 - Lotto 5: garanzia definitiva rilasciata in data 22/02/2022 dalla Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. avente n. 0947000000068347 di importo pari ad Euro 240.000 = (duecentoquarantamila/00).
2. La garanzia rilasciata copre tutte le obbligazioni e gli impegni assunti dal Fornitore con l'Accordo Quadro ed i suoi allegati, ivi compreso il Patto di integrità, nei confronti della Consip, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Consip S.p.A. ha diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l'applicazione delle penali. La garanzia copre altresì le obbligazioni assunte dal Fornitore nella fase preliminare alla stipula dei contratti attuativi di cui al paragrafo 2.1 del Capitolato Tecnico e, in



particolare, verrà escussa nel caso di mancata accettazione dell'ordinativo di fornitura per fatto del Fornitore.

3. La garanzia prestata in favore della Consip S.p.A. opera a far data dalla sottoscrizione dell'Accordo Quadro e per tutta la durata dell'Accordo Quadro e dei contratti di fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti contratti di fornitura.
4. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore nei confronti delle Amministrazioni con la stipula dei relativi contratti di fornitura derivanti dall'Accordo Quadro, il Fornitore medesimo ha prestato le seguenti garanzie definitive per ciascun lotto:
 - Lotto 1: garanzia definitiva rilasciata in data 22/02/2022 dalla Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. avente n. 094700000068286 di importo pari ad Euro 30.923.700,65= (trentamilioninovecentoventitremilasettecento/65) in favore delle Amministrazioni Contraenti;
 - Lotto 2: garanzia definitiva rilasciata in data 22/02/2022 dalla Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. avente n. 094700000068287 di importo pari ad Euro 16.879.916,80= (sedicimilionioctocentosettantanovemilanoventosedici/80) in favore delle Amministrazioni Contraenti;
 - Lotto 3: garanzia definitiva rilasciata in data 22/02/2022 dalla Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. avente n. 094700000068288 di importo pari ad Euro 15.948.135,45= (quindicimilioninovecentoquarantottomilacentotrentacinque/45) in favore delle Amministrazioni Contraenti;
 - Lotto 4: garanzia definitiva rilasciata in data 22/02/2022 dalla Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. avente n. 094700000068289 di importo pari ad Euro 13.590.183,95= (tredicimilionicinquecentonovantamilacentoottantatre/95) in favore delle Amministrazioni Contraenti;
 - Lotto 5: garanzia definitiva rilasciata in data 22/02/2022 dalla Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. avente n. 094700000068290 di importo pari ad Euro 16.414.500,85= (sedicimilioniquattrocentoquattordicimilacinquecento/85) in favore delle Amministrazioni Contraenti.
5. Qualora, in corso di esecuzione, a seguito degli Ordinatori di Fornitura ricevuti, venga raggiunta, da parte di ciascun singolo Fornitore aggiudicatario la quota del 47% dell'importo massimo stabilito in Accordo Quadro, a tale Fornitore sarà richiesto di estendere la garanzia in favore delle Amministrazioni per l'importo residuo, necessario a coprire l'intero valore del contratto al netto delle quote dell'Accordo quadro già eseguite.

La produzione del documento recante la suddetta estensione della garanzia, dovrà avvenire entro 15 giorni solari dalla comunicazione di richiesta da parte di Consip S.p.A. Qualora il Fornitore non provveda all'obbligo di reintegro come indicato, sarà assegnato un secondo termine, il cui mancato rispetto potrà comportare la risoluzione dell'Accordo Quadro e/o dei singoli contratti di fornitura.
6. La garanzia copre tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore con i contratti di fornitura nei confronti delle Amministrazioni, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali da parte delle stesse e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni hanno diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l'applicazione delle penali. La garanzia copre altresì il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore, nonché il rispetto degli impegni assunti con il Patto di integrità, l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione dei contratti attuativi disposta in danno dell'esecutore, il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.
7. La garanzia prestata in favore delle Amministrazioni decorre dalla data di stipula dell'Accordo Quadro e cessa alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o dell'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni, emessi alla conclusione dell'esecuzione dell'ultimo contratto di fornitura e comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni contrattuali risultante dal relativo certificato dell'ultimo contratto di fornitura, allorché



si estingue automaticamente ad ogni effetto (art. 103, commi 1 e 5, del Codice). Resta fermo quanto previsto nello schema tipo del DM 31/2018 come derogato dal Capitolato d'Oneri.

8. Le garanzie di cui ai precedenti commi prevedono espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima – anche per il recupero delle penali contrattuali - entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del rispettivo beneficiario.
9. È onere della singola Amministrazione comunicare alla Consip S.p.A. l'importo delle somme percepite dal Garante.
10. Le garanzie di cui ai commi precedenti sono progressivamente svincolate in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016. Lo svincolo avviene subordinatamente alla preventiva consegna al Garante ed alla Consip S.p.A., da parte del Fornitore, in relazione ai contratti stipulati nell'arco temporale di riferimento, di: (i) documenti delle Amministrazioni, in originale o in copia autentica, attestanti la corretta esecuzione delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 102 del D.Lgs. n. 50/2016; e/o (ii) documentazione comprovante l'avvenuta ricezione del rimborso della ritenuta di legge dello 0,5% di cui al precedente articolo 11, comma 14. Il Garante dovrà comunicare alla Consip il valore dello svincolo. La Consip S.p.A. si riserva di verificare la correttezza degli importi svincolati e di chiedere al Fornitore ed al Garante in caso di errore un'integrazione.
11. In alternativa a quanto sopra, il Fornitore potrà consegnare alla Consip S.p.A. un prospetto contenente l'elenco delle Amministrazioni Contraenti con l'ammontare delle fatture emesse nel relativo arco temporale e regolarmente saldate, unitamente al dettaglio specifico della posizione di ciascuna singola Amministrazione Contraente (numero fattura, numero contratto, mensilità di riferimento, data emissione, data pagamento, importo corrisposto), accompagnato da dichiarazione resa dal legale rappresentante del Fornitore o procuratore speciale munito dei necessari poteri, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, attestante la veridicità di tutte le informazioni contenute nel prospetto stesso e l'assenza di ogni contestazione sulle prestazioni eseguite e in esso consumivate. La Consip S.p.A. procederà ad autorizzare lo svincolo comunicandolo al Garante e al Fornitore.
12. Ai fini dello svincolo dell'ammontare residuo delle garanzie (20%), il Fornitore dovrà produrre, in relazione ai rimanenti contratti attuativi: (i) i certificati di verifica di conformità o le attestazioni di regolare esecuzione delle prestazioni emessi alla conclusione dell'esecuzione dei contratti attuativi; e/o (ii) documentazione comprovante il rimborso della ritenuta di legge dello 0,5%, di cui al precedente articolo 11, comma 14
13. In alternativa a quanto sopra, il Fornitore potrà produrre il prospetto e la dichiarazione, rilasciati nei modi e nelle forme di cui al precedente comma 11, accompagnati da copia dell'ultima fattura di ogni contratto attuativo vigente nel relativo arco temporale di riferimento, e dalla documentazione attestante l'avvenuto pagamento da parte delle Amministrazioni dell'ultima fattura di ogni contratto attuativo. In questo caso la garanzia sarà svincolata decorso il termine di 12 mesi dal pagamento dell'ultima fattura dell'ultimo contratto attuativo. Consip S.p.A. si riserva la possibilità di un controllo a campione sulla veridicità della dichiarazione di cui sopra.
14. Qualora l'ammontare delle garanzie prestate dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Consip S.p.A., pena la risoluzione della Accordo Quadro e/o dei singoli contratti di fornitura.
15. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, la Consip S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolto l'Accordo Quadro e, del pari, le singole Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto il contratto di fornitura, fermo restando il risarcimento del danno.
16. In ogni caso il garante sarà liberato dalle garanzie prestate di cui ai commi precedenti solo previo consenso espresso in forma scritta dalla Consip S.p.A.
17. A garanzia del pagamento delle verifiche ispettive nella misura prevista, il Fornitore ha prestato le seguenti cauzioni per ciascun lotto:
 - Lotto 1: cauzione rilasciata dalla Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. in data 22/02/2022 e avente n.



094700000068341 pari ad un importo di Euro 19.450,00;

- Lotto 2: cauzione rilasciata dalla Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. in data 22/02/2022 e avente n. 094700000068342 pari ad un importo di Euro 22.100,00;
- Lotto 3: cauzione rilasciata dalla Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. in data 22/02/2022 e avente n. 094700000068343 pari ad un importo di Euro 9.400,00;
- Lotto 4: cauzione rilasciata dalla Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. in data 22/02/2022 e avente n. 094700000068344 pari ad un importo di Euro 9.400,00;
- Lotto 5: cauzione rilasciata dalla Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. in data 22/02/2022 e avente n. 094700000068346 pari ad un importo di Euro 16.750,00.

18. Ferma restando l'operatività della garanzia di cui al comma precedente per tutta la durata dell'Accordo Quadro e dei singoli contratti di fornitura, e comunque sino alla completa ed esatta esecuzione dell'obbligo del pagamento delle verifiche ispettive, la Consip S.p.A. procederà allo svincolo progressivo di tale garanzia in ragione della presentazione da parte del Fornitore delle fatture quietanzate in ordine al pagamento dei costi delle predette verifiche ispettive salvo che le stesse non siano già nella disponibilità di Consip ai sensi dell'art. 9 comma 3 del presente Accordo Quadro.

ARTICOLO 15 - RISOLUZIONE

1. Consip e/o le Amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà/potranno risolvere l'Accordo Quadro e il singolo Contratto di Fornitura ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite pec, nei seguenti casi:

- a) il Fornitore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'Accordo Quadro in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla gara;
- b) il Fornitore ha commesso, nella procedura di aggiudicazione del presente Accordo Quadro e/o dei successivi Appalti Specifici, un illecito antitrust accertato con provvedimento esecutivo dell'AGCM, ai sensi dell'articolo 80, comma 5, lett. c) del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e secondo le linee guida ANAC.;
- c) l'Accordo Quadro non avrebbe dovuto essere aggiudicato al Fornitore in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE;
- d) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di uno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara, nonché per la stipula dell'Accordo Quadro e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
- e) qualora il Fornitore ponga in essere comportamenti tesi a eludere la modalità di affidamento degli Appalti Specifici;
- f) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza dell'Accordo Quadro e dei contratti di fornitura;
- g) qualora il Fornitore, in esecuzione di un Appalto Specifico, offra o fornisca prodotti, ovvero la prestazione di servizi, che non abbiano i requisiti di conformità e/o le caratteristiche tecniche minime stabilite dalle normative vigenti, nonché nel Capitolato Tecnico, ovvero quelle migliorative eventualmente offerte in sede di aggiudicazione dell'Accordo Quadro;
- h) mancata reintegrazione della garanzia di cui all'art. "Garanzie" eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Consip S.p.A.;
- i) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni e/o la Consip S.p.A., ai sensi dell'articolo "Brevetti industriali e diritti d'autore";
- j) nei casi di cui agli articoli: "Obbligazioni specifiche del Fornitore"; "Verifiche di conformità"; "Corrispettivi e Fatturazione", "Garanzie", "Trasparenza, Riservatezza, Divieto di cessione del contratto, Codice Etico - Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231/2001 - Piano Triennale per la prevenzione della



corruzione e della trasparenza”, “Tracciabilità dei flussi finanziari”, “Subappalto”, “Danni, responsabilità civile”, “Clausola sociale”;

- k) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all’articolo 13, commi 13 e 14;
- l) nell’ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.p.r. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000;
- m) nell’ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano all’Impresa di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
- n) in caso di avvalimento, ove, a fronte delle segnalazioni delle Amministrazioni contraenti ed in ragione di quanto dichiarato dal Fornitore, risultasse la violazione dell’art. 89, comma 9, del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Nelle fattispecie di cui al presente comma non si applicano i termini previsti dall’articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990 n. 241.

2. Consip e/o le Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, deve/devono risolvere l’Accordo Quadro e il singolo Contratto di fornitura senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all’Impresa tramite pec, nei seguenti casi:
 - a) qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 95 del D. Lgs. n. 159/2011, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all’articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
 - b) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge.
3. Inoltre, Consip S.p.A. si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti del Fornitore o dei componenti la propria compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento, alla stipula e all’esecuzione dell’Accordo Quadro sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p., 353 bis c.p. La risoluzione di cui al periodo precedente è subordinata alla preventiva comunicazione all’ANAC, cui spetta la valutazione in merito all’eventuale prosecuzione del rapporto contrattuale, al ricorrere delle condizioni di cui all’art. 32 del dl. 90/2014 convertito in legge 114 del 2014.
4. Il Fornitore accetta le cause di risoluzione previste nell’atto di nomina a Responsabile/sub Responsabile del Trattamento allegato “E” alla presente Accordo quadro, che devono intendersi qui integralmente trascritte.
5. Consip e/o le Amministrazioni Contraenti, quando accertino un grave inadempimento del Fornitore ad una delle obbligazioni assunte con l’Accordo Quadro e/o con i Contratti di fornitura tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, formuleranno la contestazione degli addebiti al Fornitore e contestualmente assegneranno un termine, non inferiore a quindici giorni, entro il quale il Fornitore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, Consip e/o le Amministrazioni Contraenti hanno la facoltà, per quanto di rispettiva competenza, di dichiarare la risoluzione di diritto dell’Accordo Quadro e/o dei Contratti di Fornitura, di incamerare la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Impresa; resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
6. Qualora il Fornitore ritardi per negligenza l’esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni dell’Accordo Quadro e dei Contratti di Fornitura, Consip e/o le Amministrazioni contraenti assegnano un termine che, salvo i casi d’urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali il Fornitore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con il Fornitore, qualora l’inadempimento permanga, Consip e/o le Amministrazioni contraenti potranno risolvere l’Accordo Quadro e/o i Contratti di Fornitura, fermo restando il pagamento delle penali.



7. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula dell'Accordo Quadro e dei Contratti di Fornitura che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata A/R tramite pec dalla Consip e/o dall'Amministrazione Contraente, per quanto di propria competenza, per porre fine all'inadempimento, la Consip e/o l'Amministrazione Contraente hanno la facoltà di considerare, per quanto di rispettiva competenza, risolti di diritto l'Accordo Quadro e/o i Contratti di Fornitura e di ritenere definitivamente la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
8. In caso di risoluzione anche di uno solo dei Contratti di Fornitura, Consip S.p.A. si riserva di risolvere il presente Accordo Quadro. La risoluzione dell'Accordo Quadro legittima la risoluzione dei singoli Contratti di Fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione dell'Accordo Quadro. La risoluzione dell'Accordo Quadro è, pertanto, causa ostativa all'affidamento di nuovi Appalti Specifici e può essere causa di risoluzione dei singoli Contratti di Fornitura, salvo che non sia diversamente stabilito nei medesimi e salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno.
9. In tutti i casi di risoluzione dell'Accordo Quadro e dei Contratti di Fornitura, Consip S.p.A. e/o l'Amministrazione Contraente, avranno diritto di escutere la garanzia prestata per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del/i Contratto/i di fornitura risolto/i. Ove l'escussione non sia possibile sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata A/R o via pec. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Amministrazione Contraente e/o di Consip S.p.A. al risarcimento dell'ulteriore maggior danno.

ARTICOLO 16 - RECESSO

1. La Consip S.p.A. e/o le Amministrazioni, per quanto di proprio interesse, hanno diritto di recedere unilateralmente dal presente Accordo Quadro e/o da ciascun singolo Contratto di Fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di:
 - a. giusta causa,
 - b. reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi.

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore, resta salvo quanto previsto dall'art. 110, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016;
 - in qualsiasi altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Accordo Quadro o i contratti di fornitura.
2. In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti l'Amministrazione che abbiano incidenza sull'esecuzione delle prestazioni contrattuali, la stessa Amministrazione potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente da Contratto di Fornitura, con un preavviso almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r o tramite pec.
 3. Ai sensi dell'art. 109, comma 1 del Codice, fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.Lgs. 159/2011, Consip S.p.A. e/o l'Amministrazione potrà recedere dall'Accordo Quadro e/o da ciascun singolo contratto di fornitura, in qualunque momento, con preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni solari, previo il pagamento da parte delle Amministrazioni delle prestazioni oggetto di Appalto Specifico eseguite a regola d'arte, nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino (ove esistenti), oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, rinunciando espressamente il Fornitore, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ.



4. Qualora la Consip receda dall'Accordo Quadro, non potranno essere emessi nuovi ordini di fornitura da parte delle Amministrazioni e le singole Amministrazioni potranno a loro volta recedere dai singoli Contratti di fornitura, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata A/R o tramite pec.

ARTICOLO 17 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dall'Accordo Quadro e dai singoli Appalti Specifici le disposizioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.
2. Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula dell'Accordo Quadro alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni, anche tenuto conto di quanto previsto all'art. 95, comma 10 e all'art. 97 del D. Lgs. n. 50/2016.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità dell'Accordo Quadro e dei singoli Contratti di Fornitura.
5. Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo al Fornitore di cui all'art. 105, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016 in caso di subappalto.

ARTICOLO 18 - TRASPARENZA

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
 - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione dell'Accordo Quadro;
 - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altre utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione dell'Accordo Quadro stesso;
 - c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altre utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione dell'Accordo Quadro rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
 - d) si obbliga al rispetto di quanto stabilito dall'art. 42 del D.lgs. 50/2016 al fine di evitare situazioni di conflitto d'interesse.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, o il Fornitore non rispettasse per tutta la durata dell'Accordo Quadro gli impegni e gli obblighi di cui alle lettere c) e d) del precedente comma, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, con facoltà di Consip S.p.A. di incamerare la garanzia prestata.
3. Il Fornitore si impegna al rispetto di tutte le previsioni di cui al Patto di integrità.

ARTICOLO 19 - RISERVATEZZA

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'Accordo Quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.



2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell'Accordo Quadro e degli Appalti Specifici; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
3. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o Consip S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto di Fornitura ovvero l'Accordo Quadro, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a Consip S.p.A.
5. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell'Accordo Quadro e degli Appalti Specifici affidati in proprio favore nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti.
6. Resta fermo quanto previsto nel successivo articolo 24.

ARTICOLO 20 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO

1. Il Responsabile del Servizio, nominato dal Fornitore è l'Ing. Guido Baroncelli..
2. Il Responsabile del Servizio è il referente responsabile nei confronti di Consip S.p.A. e/o delle Amministrazioni per l'esecuzione del presente Accordo Quadro e dei singoli Contratti di fornitura, e, quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, salvo quant'altro previsto nel Capitolato Tecnico.
3. Qualora il Fornitore dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il Responsabile del Servizio, dovrà darne immediata comunicazione scritta a Consip S.p.A.
4. Il Responsabile del Servizio svolge il ruolo di supervisione e coordinamento dei Referenti Locali.

ARTICOLO 21 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

1. È fatto assoluto divieto a ciascun Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, l'Accordo Quadro ed i Contratti di Fornitura, a pena di nullità della cessione medesima, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. d), del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, Consip S.p.A. e le Amministrazioni, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto l'Accordo Quadro e i Contratti di fornitura.

ARTICOLO 22 - BREVETTI INDUSTRIALI, DIRITTI D'AUTORE E "LOGO"

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; il Fornitore, pertanto, si obbliga a manlevare l'Amministrazione e la Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.
2. Qualora venga promossa nei confronti delle Amministrazioni e/o di Consip S.p.A. azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l'Amministrazione e/o Consip S.p.A. sono tenute ad informare prontamente per iscritto il Fornitore in ordine alle suddette iniziative giudiziarie.
3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti di Consip S.p.A. e delle Amministrazioni e/o, le prime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dell'Accordo Quadro e/o dei singoli Contratti di Fornitura, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi e/o le forniture erogati.
4. È vietato qualsiasi uso da parte del Fornitore dei marchi e/o dei loghi e/o delle denominazioni "Ministero dell'Economia e Finanze" e/o "Consip S.p.A." o del testo o del materiale grafico contenuto nel Portale di



“www.acquistinretepa.it” per esprimere in qualsiasi modo o rappresentare l'adesione, la sponsorizzazione, l'affiliazione o l'associazione dell'utente con il Ministero dell'Economia e Finanze e/o con la Consip S.p.A.

ARTICOLO 23 - FORO COMPETENTE

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e Consip S.p.A. inerenti il presente Accordo Quadro, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

ARTICOLO 24 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Il Fornitore dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione del presente Accordo Quadro, le informazioni di cui all'articolo 13 del “Regolamento UE”, circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione dell'Accordo Quadro stesso e dei Contatti derivanti dagli Appalti specifici e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa è contenuta nell'ambito del Capitolato d'Oneri, al paragrafo 27, che deve intendersi in quest'ambito integralmente trascritto.
2. Con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro, il rappresentante legale del Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione dell'Accordo Quadro e dei contratti derivanti dagli Appalti specifici, per le finalità descritte nell'informativa resa nel Capitolato d'oneri come sopra richiamata.
3. Le Amministrazioni Contraenti e qualsivoglia altro soggetto pubblico o privato aderendo all'Accordo Quadro acconsentono espressamente al trattamento ed all'invio a Consip S.p.A. da parte del Fornitore e/o delle singole Amministrazioni, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio per le finalità connesse all'esecuzione dell'Accordo Quadro e Contatti derivanti dagli Appalti specifici.
4. In adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2013; nonché art. 29 D. Lgs. n. 50/2016), il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet www.consip.it, sezione “Società Trasparente”; inoltre, il nominativo dei concorrenti aggiudicatari della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell'appalto, saranno diffusi tramite i siti internet www.acquistinretepa.it e www.mef.gov.it.
5. Con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro ed il perfezionamento dei Contratti derivanti dagli Appalti specifici, il Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali e si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della normativa vigente (Regolamento UE 2016/679 D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e D. Lgs. n. 101/2018), ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. In particolare, il Fornitore si impegna ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.
6. In ragione dell'oggetto dell'Accordo Quadro, ove il Fornitore sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali nell'ambito del singolo contratto di fornitura, il medesimo potrà essere nominato “Responsabile/sub-Responsabile del trattamento” dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE sulla base dell'atto di nomina allegato al presente Accordo Quadro. In tal caso, il Fornitore si impegna ad accettare la designazione a Responsabile/sub-Responsabile del trattamento, da parte dell'Amministrazione, relativamente ai dati personali di cui la stessa è Titolare e che potranno essere trattati dal Fornitore nell'ambito dell'erogazione dei servizi contrattualmente previsti.
7. Nel caso in cui il Fornitore violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, o nel caso di nomina a Responsabile/sub-Responsabile, agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli dal Titolare, oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento,



risponderà integralmente del danno cagionato agli “interessati”. In tal caso, l’Amministrazione potrà applicare le penali eventualmente previste nell’Accordo Quadro, e potrà risolvere il Contatto derivante dall’Appalto specifico ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno. L’Amministrazione dovrà segnalare la fattispecie alla Consip S.p.A. che potrà risolvere l’Accordo Quadro.

8. Il Fornitore si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza dei dati personali e a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori, quali persone autorizzate al trattamento dei Dati personali.
9. In conformità a quanto previsto dal Regolamento UE/2016/679, il Fornitore dovrà garantire che i dati personali oggetto di trattamento, verranno gestiti nell’ambito dell’UE e che non sarà effettuato alcun trasferimento degli stessi verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale al di fuori dell’UE o dello Spazio Economico Europeo. Qualora il Fornitore, in qualità di Responsabile esterno del trattamento dei dati, trasferisca dati al di fuori della UE, dichiara di rispettare e di garantire la conformità alla decisione di adeguatezza della Commissione Europea del 4 giugno 2021 ai sensi dell’art. 45 Regolamento Europeo UE/2016/679 con applicazione delle Standard Contract Clauses o di altre garanzie adeguate di cui agli artt. 46 e ss. del Regolamento stesso (es. utilizzo delle norme vincolanti d’impresa Binding Corporate Rules – BCR e ulteriori garanzie). Il Fornitore dovrà comunque garantire che le eventuali piattaforme/server su cui transitino i suddetti dati abbiano sede nell’UE e che qualunque replica dei dati non sia trasmessa al di fuori della UE o dello Spazio Economico Europeo.
10. Nel caso di servizi di assistenza/manutenzione da remoto il cui espletamento implichi comunque il trasferimento al di fuori dell’UE di tracciati di dati connessi al servizio stesso, gli eventuali dati personali contenuti nel tracciato devono essere opportunamente anonimizzati a cura del Fornitore.
11. Nel caso in cui all’esito di eventuali verifiche, ispezioni e audit effettuati dalla Amministrazione Contraente in qualità di Titolare del trattamento, dovessero risultare trasferimenti di dati extra-UE in assenza delle adeguate garanzie e delle eventuali ulteriori misure supplementari di cui sopra, l’Amministrazione diffiderà il Responsabile del trattamento all’immediata interruzione del trasferimento di dati non autorizzato. In caso di mancato adeguamento a seguito della diffida, resa anche ai sensi dell’art. 1454 cc, l’Amministrazione ne darà comunicazione al Garante della Privacy e potrà, in ragione della gravità della condotta del Fornitore e fatta salva la possibilità di fissare un ulteriore termine per l’adempimento, risolvere il contratto di fornitura ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno

ARTICOLO 25 - CODICE ETICO – MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. N. 231/2001 - PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

1. Il Fornitore dichiara di essere a conoscenza del D.lgs. n. 231/2001 e della L. n. 190/2012 e di aver preso visione della parte generale del Modello di organizzazione, gestione e controllo, del Codice Etico, nonché del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, predisposti da Consip e pubblicati sul sito internet della Società, e di uniformarsi ai principi ivi contenuti che devono ritenersi applicabili anche nei rapporti tra il Fornitore e la Consip S.p.A.
2. Il Fornitore, per effetto della sottoscrizione del presente Accordo Quadro, promettendo anche il fatto dei propri dipendenti e/o collaboratori, si impegna: (i) ad operare nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui al D. Lgs. n. 231/2001; (ii) ad uniformarsi alle previsioni contenute nel Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Consip S.p.A. ai sensi della D.lgs. n. 231/2001 per le parti di pertinenza del Fornitore medesimo nonché del Codice etico e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza per le parti di pertinenza del Fornitore medesimo.
3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, la Consip S.p.A., fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Accordo Quadro.

ARTICOLO 26 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare



puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari rispetto ai Contratti di Fornitura.

2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente atto, si conviene che, in ogni caso, le Amministrazioni, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolveranno di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., i Contratti di Fornitura nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora ANAC) n. 8 del 18 novembre 2010.
3. In ogni caso, si conviene che Consip S.p.A., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, si riserva di risolvere di diritto il presente Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., nell'ipotesi di reiterati inadempimenti agli obblighi di cui al precedente comma.
4. Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
5. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti eventualmente sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
6. Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. è tenuto a darne immediata comunicazione a Consip S.p.A., all'Amministrazione e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stazione appaltante.
7. Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
8. Consip S.p.A. verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Consip e all'Amministrazione, oltre alle informazioni di cui all'art. 105, comma 2, quinto periodo, del D. Lgs. n. 50/2016, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, ove predisposto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge, restando inteso che la Consip e/o le Amministrazioni, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
9. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora ANAC) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

ARTICOLO 27 - SUBAPPALTO



1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta si è riservato di affidare in subappalto l'esecuzione delle seguenti prestazioni: servizio di gestione e manutenzione PdL, centrali telefoniche, reti locali, server, apparati di sicurezza, Servizio IMAC PdL – Pacchetti, servizio di interventi sul cablaggio – Pacchetti, Servizio di Service Desk – Ticket, Servizio di Presidio – FTE, per una quota pari al 75 (%) dell'importo contrattuale.
2. Qualora l'Impresa si sia avvalsa in sede di offerta della facoltà di subappaltare, deve rispettare quanto indicato nei successivi commi.
3. L'Impresa si impegna a depositare presso la Consip, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto: i) l'originale o la copia autentica del contratto di subappalto che deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici; ii) dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti richiesti dal Bando di gara, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate, ivi inclusi i requisiti di ordine generale di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016; iii) la dichiarazione dell'appaltatore relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con il subappaltatore; iv) se del caso, certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D. Lgs. n. 50/2016 per l'esecuzione delle attività affidate.
4. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine all'uopo previsto, la Consip S.p.A. procederà a richiedere al Fornitore l'integrazione della suddetta documentazione. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione comporta l'interruzione del termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del sub-appalto, che ricomincerà a decorrere dal completamento della documentazione.
5. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente contratto, i requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto. In caso di perdita dei detti requisiti la Consip revocherà l'autorizzazione.
6. L'impresa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di qualificazione o le certificazioni deve acquisire una autorizzazione integrativa.
7. Ai sensi dell'art. 105, comma 4, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. non sarà autorizzato il subappalto ad un operatore economico che abbia partecipato alla procedura di affidamento dell'Accordo Quadro per lo specifico Lotto.
8. Per le prestazioni affidate in subappalto:
 - a) devono essere praticati gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, fermo il ribasso eventualmente pattuito, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto;
 - b) devono essere corrisposti i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.L'Amministrazione contraente, sentito il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione degli obblighi di cui al presente comma. Il Fornitore è responsabile in solido con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
9. Il subappalto non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l'unica e sola responsabile, nei confronti della Consip S.p.A. e/o delle Amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
10. Il Fornitore è responsabile in via esclusiva nei confronti della Committente Consip e delle Amministrazioni dei danni che dovessero derivare, alla Consip e alle Amministrazioni contraenti, o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. In particolare, il Fornitore si impegna a manlevare e tenere indenne la Consip S.p.A. e/o le Amministrazioni da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari derivanti da qualsiasi perdita, danno, responsabilità, costo o spesa che possano originarsi da eventuali violazioni del D. Lgs. n. 196/03.
11. Il Fornitore è responsabile in solido dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni da parte del subappaltatore nei confronti dei suoi dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. Il Fornitore



trasmette alla Consip e all'Amministrazione contraente prima dell'inizio delle prestazioni la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano della sicurezza di cui al D. Lgs. n. 81/2008. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo a tutti i subappaltatori.

12. Il Fornitore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 276/2003, ad eccezione del caso in cui ricorrano le fattispecie di cui all'art. 105, comma 13, lett. a) e c), del D. Lgs. n. 50/2016.
13. Il Fornitore si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016.
14. L'Amministrazione Contraente corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa; b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore; c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente. In caso contrario, salvo diversa indicazione del direttore dell'esecuzione, il Fornitore si obbliga a trasmettere all'Amministrazione contraente entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento da lui effettuato ai subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposte al subappaltatore.
15. Nelle ipotesi di inadempimenti da parte dell'impresa subappaltatrice, ferma restando la possibilità di revoca dell'autorizzazione al subappalto, è onere del Fornitore affidatario svolgere in proprio le attività ovvero porre in essere, nei confronti del subappaltatore ogni rimedio contrattuale, ivi inclusa la risoluzione.
16. L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
17. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa agli obblighi di cui ai precedenti comma, la Consip e l'Amministrazione contraente possono risolvere l'Accordo Quadro e il Contratto di Fornitura, salvo il diritto al risarcimento del danno.
18. Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, il Fornitore si obbliga a comunicare alla Consip ed all'Amministrazione contraente il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto delle prestazioni affidate.
19. Il Fornitore si impegna a comunicare alla Consip S.p.A., prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'Accordo Quadro, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.
20. Non costituiscono subappalto le fattispecie di cui al comma 3 dell'art. 105 del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Nel caso in cui l'Impresa intenda ricorrere alle prestazioni di soggetti terzi in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura gli stessi devono essere stati sottoscritti in epoca anteriore all'indizione della procedura finalizzata all'aggiudicazione dell'Accordo Quadro e devono essere depositati alla Consip prima o contestualmente alla sottoscrizione dell'Accordo Quadro.
21. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, ad eccezione dei limiti stabiliti nel comma 2 e nel comma 14, che, a seguito delle sentenze della Corte di Giustizia Europea C-63/18 del 26/09/2019 e C-402/18 del 27/11/2019, non trovano applicazione
22. Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'art. 35 della Legge n. 248/2006, dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973 nonché dai successivi regolamenti.
23. La Consip S.p.A., provvederà a comunicare al Casellario Informatico le informazioni di cui alla Determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora ANAC) n. 1 del 10/01/2008.

ARTICOLO 28 - DANNI E RESPONSABILITÀ CIVILE

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Amministrazioni Contraenti e/o della Consip S.p.A. e/o di terzi, in dipendenza di omissioni,



negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni che discendono dall'Accordo Quadro e ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

ARTICOLO 29 - ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ivi comprese quelle previste dalla normativa vigente relative all'imposta di bollo.
2. Laddove la registrazione sia operata dalla Consip S.p.A. e/o dalle Amministrazioni Contraenti, le stesse comunicano al Fornitore l'importo anticipato e il conto corrente sul quale il Fornitore si impegna a versare, entro dieci giorni, l'importo anticipato. L'attestazione del versamento deve essere prodotta a Consip S.p.A. e/o alle Amministrazioni Contraenti entro venti giorni dalla data in cui è effettuato. In caso di ritardo l'importo è aumentato degli interessi legali a decorrere dalla data di scadenza del suddetto termine fino alla data di effettivo versamento.
3. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore – salvo il caso di applicazione dell'art. 17-ter del d.P.R. n. 633 del 1972 introdotto dall'art. 1, comma 629, della legge n. 190 del 2014, come modificato dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 ("split payment") - è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, all'Accordo Quadro dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

ARTICOLO 30 - COMMISSIONE A CARICO DEL FORNITORE AI SENSI DEL DECRETO MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 23 NOVEMBRE 2012

1. Ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2012 attuativo di quanto disposto dall'articolo 1, comma 453 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, il Fornitore è tenuto a versare alla Consip S.p.A. una commissione pari al 1,5% da calcolarsi sul valore, al netto dell'IVA, del fatturato realizzato, con riferimento agli acquisti effettuati tramite il presente Accordo Quadro dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti legittimati ai sensi della normativa vigente.
La previsione della commissione nonché l'entità della stessa sono state definite sulla base delle indicazioni del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi.
2. Ai fini del calcolo dell'entità della commissione, il Fornitore è tenuto a trasmettere alla Consip S.p.A., per via telematica ai sensi dell'art. 65 del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e dell'art. 38 del D. L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, entro 30 giorni solari dal termine di ciascuno dei due semestri dell'anno solare e ferma l'applicazione delle penali di cui al precedente articolo "Penali" in caso di ritardo, una dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e sottoscritta digitalmente da parte del legale rappresentante del Fornitore, con l'indicazione del fatturato, al netto dell'IVA, conseguito nel semestre di riferimento, al netto degli eventuali interessi di mora applicati alle Amministrazioni Contraenti. Il Fornitore è altresì tenuto a trasmettere, unitamente alla predetta dichiarazione e quale parte integrante della medesima, reports specifici, nel formato elettronico richiesto dalla Consip S.p.A. o in via telematica secondo tracciato e modalità fissati da Consip S.p.A. (di cui all'Allegato F - "Flusso dati per le commissioni a carico del Fornitore" al presente Accordo Quadro), contenenti per ciascuna fattura emessa nel semestre di riferimento gli elementi di rendicontazione di cui al surrichiamato Allegato.
3. Tale dichiarazione, in presenza di importi sopravvenuti ma imputabili al semestre precedente, potrà essere rettificata o integrata nei seguenti termini:
 - entro 12 mesi dal termine di trasmissione della dichiarazione semestrale oggetto di integrazione, in caso di riduzione degli importi inizialmente dichiarati;
 - entro 12 mesi dal termine degli effetti dell'ultimo contratto attuativo stipulato dal fornitore, in caso di aumento degli importi inizialmente dichiarati.



In entrambi i casi, al fine di poter trasmettere la dichiarazione rettificativa o integrativa, il Fornitore dovrà inviare una richiesta motivata a Consip che ne valuterà l'ammissibilità o meno.

I controlli sulla veridicità delle dichiarazioni trasmesse e delle eventuali rettifiche e integrazioni alle stesse, saranno effettuati da Consip trascorsi 12 mesi dal termine per la trasmissione della dichiarazione semestrale di cui al precedente comma 2. All'esito dei suddetti controlli, in caso di difformità, verrà avviato un procedimento di contestazione. In caso di accertamento di dichiarazione mendace si procederà alla segnalazione alla Procura della Repubblica.

4. Il Fornitore si impegna, altresì, a trasmettere alla Consip S.p.A., entro 15 giorni solari dal termine del mese in cui sono state emesse le fatture, e ferma l'applicazione delle penali di cui al precedente articolo "Penali", una dichiarazione sottoscritta digitalmente da parte del legale rappresentante del Fornitore medesimo, attestante l'importo delle fatture emesse nel mese di riferimento al netto degli eventuali interessi di mora applicati alle Amministrazioni Contraenti. Si evidenzia che esclusivamente per la dichiarazione riferita al mese di luglio il suddetto termine è fissato in 35 giorni solari dal termine del mese.

Il Fornitore è, altresì, tenuto a trasmettere, unitamente alla predetta dichiarazione e quale parte integrante della medesima, *report* specifici, nel formato elettronico richiesto dalla Consip S.p.A. o in via telematica secondo tracciato e modalità fissati da Consip S.p.A. (di cui all'Allegato "FLUSSO DATI PER LE COMMISSIONI A CARICO DEL FORNITORE"), contenenti per ciascuna fattura emessa nel mese di riferimento gli elementi di rendicontazione di cui al suddetto Allegato.

Si evidenzia che le dichiarazioni attestanti gli importi di fatturato, unitamente ai report specifici relativi sia al semestre che al mese di riferimento dovranno pervenire anche in caso di fatturato pari a zero o assenza di fatturato.

5. Il Fornitore si obbliga altresì a comunicare, all'indirizzo P.E.C. dprpaconsip@postacert.consip.it la data dell'ultima fattura emessa all'Amministrazione a valere sulla Convenzione / sull'AQ stipulato con Consip e sui contratti stipulati, entro il termine di 15 giorni dall'emissione della stessa. Restano fermi restando gli obblighi di invio, mensile e semestrali, relativi alle dichiarazioni di fatturato connesse all'obbligo del pagamento della fee di cui ai precedenti commi.
6. L'obbligo di invio dei flussi mensili termina con l'invio dei valori relativi all'ultima fattura comunicata ai sensi di quanto previsto al precedente comma. L'obbligo di invio dei flussi semestrali termina con l'invio delle fatture relative al semestre in cui è stata trasmessa la comunicazione di cui al precedente comma.
7. La Consip S.p.A., decorsi novanta giorni solari dal termine di ricevimento della dichiarazione sostitutiva di cui al precedente comma 2, procederà all'emissione della fattura relativa alla commissione. Eventuali importi risultanti dalle dichiarazioni rettificative o integrative di un semestre, saranno compensati nella fattura del semestre successivo. In caso di mancato rispetto del termine per la presentazione della dichiarazione medesima, la Consip S.p.A., unitamente all'applicazione delle penali di cui oltre, emetterà la fattura in un termine inferiore rispetto ai predetti 90 giorni solari.
8. Il Fornitore è tenuto a versare la commissione entro 60 giorni solari dalla data di ricevimento della fattura emessa dalla Consip S.p.A. mediante accredito, con bonifico bancario, sul conto corrente dedicato avente IBAN n. IT 27 X 03069 05036 100000004389.
9. In caso di ritardo del pagamento da parte del Fornitore della commissione relativa alle fatture emesse dalle Amministrazioni, decorreranno gli interessi moratori il cui tasso viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto all'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 s.m.i.
10. Il mancato o inesatto pagamento della commissione secondo le modalità ed i termini di cui ai precedenti commi del presente articolo comporterà, comunque, l'avvio delle procedure esecutive previste dal codice di procedura civile.
11. La Consip S.p.A. procederà ad informare rispettivamente il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi dell'eventuale avvio di procedure esecutive e dell'ammontare delle somme oggetto di riscossione.



12. Gli interessi di mora e le somme oggetto di riscossione coattiva dovranno essere versati sul conto corrente dedicato di cui al precedente comma 5.
13. La Consip S.p.A., ai sensi della normativa vigente, effettuerà - anche avvalendosi di organismi di ispezione accreditati - controlli a campione al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui al precedente comma 2 coinvolgendo, se del caso, le Amministrazioni Contraenti.

La Consip S.p.A. si riserva di richiedere al Fornitore, a comprova di quanto dichiarato, di produrre, entro il termine di 30 giorni solari, un'autodichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 sul fatturato realizzato nell'ambito del semestre di riferimento, rilasciata dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione). Nel caso in cui tale autodichiarazione non confermasse quanto presente nella dichiarazione sostitutiva di cui al precedente comma 2, si procederà alla valutazione ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016. La Consip S.p.A. avrà comunque la facoltà di eseguire ulteriori verifiche e di chiedere al Fornitore ogni necessaria ulteriore documentazione relativa al suddetto fatturato.

Ferma restando l'applicazione dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000:

- in caso di inadempimento dell'obbligo di pagamento della commissione di cui al precedente comma 5 del presente articolo, che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata A/R. dalla Consip S.p.A., per porre fine all'inadempimento, la Consip S.p.A. ha la facoltà di considerare risolto di diritto l'Accordo Quadro e di ritenere definitivamente la garanzia, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno;
- la mancata trasmissione della dichiarazione di cui al precedente comma 2 o la riscontrata falsità della dichiarazione di cui al precedente comma 2 potrà comportare la risoluzione dell'Accordo Quadro e la conseguente valutazione ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016 informando tempestivamente il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi sulla risultanza dei controlli a campione effettuati.

ARTICOLO 31 - CLAUSOLA SOCIALE

1. Ove ricorrano i presupposti per l'applicazione della clausola sociale di cui al punto 3.2 delle Linee ANAC n. 13 del 13.2.2019, si applicano le disposizioni che seguono.
2. Il Fornitore si impegna, per tutta la durata di ciascun contratto attuativo, laddove il dimensionamento del servizio oggetto del contratto richieda di dotarsi di personale aggiuntivo, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante, ad assorbire prioritariamente nel proprio organico, ai sensi dell'art. 50 del D.lgs. 50/16 e s.m.i., il personale già operante alle dipendenze del fornitore uscente, secondo i termini e le condizioni previste nelle Linee Guida ANAC n. 13 del 13.2.2019, nonché nel rispetto del CCNL settore metalmeccanico per le lavoratrici e i lavoratori addetti all'industria metalmeccanica privata e alla installazione di impianti o di quello prescelto dal Fornitore laddove più favorevole, e del Piano di assorbimento dallo stesso presentato.
3. Il Fornitore si obbliga a fornire all'Amministrazione entro il termine di 15 giorni naturali e consecutivi dalla Richiesta Preliminare di Fornitura, il Piano di assorbimento. La presentazione del Piano oltre il termine sopra indicato comporta l'applicazione delle penali di cui al paragrafo 12.3 del Capitolato tecnico.
4. L'Amministrazione monitorerà durante l'esecuzione del contratto attuativo il rispetto da parte del Fornitore del Piano di assorbimento del personale soggetto all'applicazione della clausola sociale.
5. Per le finalità di cui al comma precedente il Fornitore si obbliga a fornire all'Amministrazione, con cadenza annuale, nonché al termine del contratto attuativo, le informazioni relative al personale utilizzato nel corso di esecuzione del contratto. Tali informazioni dovranno ricomprendere almeno i seguenti dati: numero di unità, monte ore, CCNL applicato, qualifica, livelli retributivi, scatti di anzianità, sedi di lavoro, eventuali indicazioni di lavoratori assunti ai sensi della L. 68/1999, ovvero mediante fruizione di agevolazioni contributive previste dalla legislazione vigente.



Fermo restando quanto previsto dall'art. 108, comma 3 del D.lgs. 50/2016, l'inadempimento agli obblighi assunti con il Piano di Assorbimento potrà essere causa di risoluzione del contratto attuativo previa valutazione, da parte dell'Amministrazione Contraente, della gravità dello stesso. In tale ipotesi, Consip S.p.A. si riserva di valutare la gravità della predetta violazione altresì ai fini dell'eventuale risoluzione della presente Accordo Quadro.

ARTICOLO 32 - CLAUSOLA FINALE

1. Il presente Accordo Quadro ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole dell'Accordo Quadro e/o dei singoli Contratti di Fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento dell'Accordo Quadro o dei singoli Contratti di Fornitura (o di parte di essi) da parte di Consip S.p.A. e/o delle Amministrazioni non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Accordo Quadro si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dai Contratti di Fornitura attuativi o integrativi dell'Accordo Quadro che sopravvivrà ai detti Contratti di Fornitura continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti.

Roma, lì ____ ____

CONSIP S.p.A.
F.to digitalmente

IL FORNITORE
F.to digitalmente

Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

Art. "Oggetto dell'Accordo Quadro", Art. "Durata dell'Accordo quadro e dei contratti derivanti da appalti specifici", Art. "Prezzi e vincoli degli appalti specifici", Art. "Affidamento degli Appalti Specifici", Art. "Obbligazioni generali del Fornitore", Art. "Obbligazioni specifiche del Fornitore", Art. "Verifiche ispettive", Art. "Verifica di conformità", Art. "Corrispettivi e fatturazione", Art. "Costi della sicurezza", Art. "Penali"; Art. "Garanzie"; Art. "Risoluzione"; Art. "Recesso"; Art. "Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro", Art. "Trasparenza", Art. "Riservatezza", Art. "Responsabile del servizio", Art. "Divieto di cessione del contratto", Art. "Brevetti industriali e diritti d'autore"; Art. "Foro competente"; Art. "Trattamento dei dati personali", Art. "Codice Etico – Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231/2001 – Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza", Art. "Tracciabilità dei flussi finanziari", Art. "Subappalto", Art. "Danni e responsabilità civile", Art. "Oneri fiscali e spese contrattuali", Art. "Commissione a carico del Fornitore ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2012", Art. "Clausola sociale", Art. "Clausola finale".

Roma, lì ____ ____

IL FORNITORE
F.to digitalmente



Provincia di Como

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1774 / 2022

UNITA' PROPONENTE: S2.04 SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI

OGGETTO: ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO "SERVIZI DI GESTIONE E
MANUTENZIONE SISTEMI IP E PDL" LOTTO 2 - ID 2181 - E APPROVAZIONE DEL PIANO
DI ESECUZIONE DEI SERVIZI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.222.547,43 (IVA INCLUSA).
CODICE CIG: 8133313E33 - CIG DERIVATO: 9552341928

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.

Cap. 1450/19 impegno n. 168/2023 € 287.814,20

Cap. 1450/19 impegno n. 169/2023 € 7.611,98

Cap. 1441/0 impegno n. 170/2023 per € 10.210,68

Cap. 1450/19 impegno n. 75/2024 € 287.814,20

Cap. 1450/19 impegno n. 76/2024 € 7.611,98

Cap. 1441/0 impegno n. 77/2024 per € 10.210,68

ESITO: FAVOREVOLE

Lì, 27/12/2022

IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE DEI SERVIZI
FINANZIARI

ROSSINI MARIA LETIZIA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)